

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Articolo 2 — Quistioni d'ordine — Si ripristina l'articolo 2 ministeriale — Aggiunta del deputato Pescatore all'articolo 3 — Proposizione soppressiva del relatore Buffa dell'articolo 3 portante la definizione delle scuole pubbliche, appoggiata dai deputati Farini, Mellana, Valerio, Mamiani e Della Motta, e combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica e dai deputati Pescatore, Tola Pasquale, Mazza Pietro ed Ara — L'articolo è soppresso — Presentazione di due progetti di legge del ministro dei lavori pubblici per la costruzione di una ferrovia da Arona a Domodossola o Crevola, e per la congiunzione della linea tra Ginevra e la ferrovia del Vallese per Thonon, Evian e Saint-Gingolph (Chiabrese) — Comunicazione di un decreto per la nomina del commissario regio incaricato per la discussione del progetto di legge sul riscatto delle piazze dei causidici, e presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze: per l'approvazione di una convenzione tra il Governo e la società costituita per la condotta dell'acqua potabile di derivazione dal Sangone, e per alienazione di fabbriche demaniali in Sardegna.

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di petizione:

6234. Casalis Bernardo, avvocato, già giudice del mandamento di Sanfront, dopo avere infruttuosamente ricorso al ministro di grazia e giustizia per ottenere una riparazione dell'atto di destituzione a cui, per accuse che allega infondate, fu soggetto, rivolgesi alla Camera coll'appoggio di vari documenti perchè voglia addivenire a quei provvedimenti che meglio ravviserà atti a far cancellare le taccie che pesano sull'onore suo.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio fa omaggio alla Camera di un libro del signor Pironi, dottore in medicina e chirurgia nell'Università di Pavia, intitolato *Considerazioni sulla contagiosità del cholera-morbus asiatico*, il quale è dedicato al Parlamento sardo.

Sarà deposto nella biblioteca della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

Leggo l'articolo 2 del progetto della Commissione:

« Appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole create o stabilmente mantenute in tutto ed in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o co-

munitative, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari, poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

A quest'articolo furono proposti i seguenti emendamenti:

Il deputato Buffa ne propone la soppressione.

Il deputato Polto propone un articolo così concepito:

« L'istruzione pubblica si dispensa nelle scuole ed istituti pubblici. Con questo nome si comprendono le scuole e gli istituti che sono creati o stabilmente mantenuti in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitative, da congregazioni, da opere pie o da fondazioni particolari, poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Il deputato Tola al numero 3 dei suoi emendamenti propone:

« Le scuole e gli istituti sono ufficiali sempre che sono aperti e mantenuti a spese dello Stato. »

Finalmente il deputato Mamiani fa una proposta aggiuntiva così concepita:

« Saranno determinate per leggi le condizioni sotto le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte integrale al Governo delle proprie scuole e istituti. »

È aperta la discussione sull'articolo 2.

La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Poichè viene in discussione l'articolo 2 del progetto della Commissione, mi pare che non si possa passare sotto silenzio quello proposto dal Ministero.

Io penso bene che possano omettersi le parti dell'articolo che contengono la nomenclatura dei diversi gradi dell'insegnamento, ma io osservo che l'ultimo alinea di questo contiene un principio che fu introdotto come emendamento dall'altro ramo del Parlamento, e che è così concepito: « La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione morale... »

PRESIDENTE. Se l'onorevole Della Motta me lo permette, io gli farò osservare che la materia analoga a questa ultima parte dell'articolo 2 fu posta dalla Commissione nell'articolo 10; conseguentemente se il deputato Della Motta crederà opportuno di domandare il ristabilimento della re-

dazione del Ministero, o qualche cosa di analogo, potrà proporgli quando verrà in discussione quell'articolo.

È da ritenere che si è deciso di seguire il testo della Commissione, e quindi s'introdurrebbe un'immensa confusione, se s'intersecasse nel dibattimento il testo del Ministero.

Io prego dunque l'onorevole Della Motta a voler limitare per ora le sue osservazioni al ristabilimento della prima parte dell'articolo 2 del Ministero.

DELLA MOTTA. Ringrazio l'onorevole presidente delle spiegazioni che mi ha date. Io desiderava appunto di conoscere l'esito, direi, di questo articolo, perchè, siccome gli emendamenti non hanno seguito lo stesso filo nella quantità che ne abbiamo, è difficile riferirli tutti allo stesso articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Tola ha la parola.

TOLA P. Io intendeva appunto fare un'osservazione sul luogo in cui si debbe procedere a questa discussione. Il signor presidente dice che essa si può riservare all'articolo 10; ma io faccio osservare che l'articolo 10 riguarda le leggi speciali ed i regolamenti che regolano la direzione dell'istruzione religiosa, epperò suppone già un principio adottato. Infatti esso dice:

« Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. »

Ora, quando saremo all'articolo 10 vedremo quali saranno queste leggi e questi regolamenti, ma il principio bisogna discuterlo. Non si possono far leggi e regolamenti sopra un principio non conosciuto; bisogna prima conoscerlo.

Adunque, se bisogna conoscere il principio sul quale dobbiamo fare il regolamento, è precisamente all'articolo 2 che deve cadere questa discussione, come la faceva appunto cadere il Ministero.

Siccome noi prendiamo a discutere il progetto della Commissione, appunto perchè questa ha soppresso l'articolo secondo, dobbiamo entrare adesso, senz'altro, in questo argomento, in difetto parleremmo di leggi e regolamenti su principii che non sono ancora stabiliti.

Mi pare che questa interpretazione è ovvia; del resto io non persisto gran che su tale quistione.

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Mi permetta anzitutto di osservare che in una quistione così complicata è necessario che il presidente possa avere un filo il quale gli serva di guida per dirigere la discussione.

Io faccio notare che la Commissione ha soppresso l'articolo 2 del Ministero, nel quale si conteneva la disposizione:

« La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione ed dell'educazione morale, salvo riguardo agli acattolici il provvedere con leggi speciali. »

Ma per contro ne ha fatto soggetto di un articolo 10, che non esisteva nel progetto ministeriale, il quale dice:

« Le leggi speciali e regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. »

Io sicuramente non entrerei ora nella quistione di merito, per vedere se questo articolo surrogli compiutamente o no l'articolo del Ministero, ma dico che la discussione anche di principio che è ora stata annunciata dall'onorevole Tola verrà molto più opportuna in occasione dell'articolo 10; ed avverto che tenendo un diverso sistema si farebbe due volte la stessa quistione, cioè si discuterebbe ora e poi tornerebbe in campo

all'articolo 10. Io quindi persisto nel pregare la Camera a riservare questa quistione al detto articolo 10.

MICHELINI G. B. Sono anch'io profondamente convinto della necessità di recare qualche ordine e qualche semplicità, se è possibile, in questa intralciata discussione. Ora questo intento non puossi raggiungere se non separando l'uno dall'altro i vari oggetti che possono cadere in discussione.

L'ultimo alinea di quest'articolo 2 è stato, per così dire, intercalato dal Senato. Tale disposizione fu posta in calce dell'articolo forse per non turbare la numerazione degli articoli. Ma non è meno vero che questa disposizione non ha grande relazione col rimanente dell'articolo 2, e che, per altra parte, essa è abbastanza importante per costituire un articolo separato. Ed è appunto ciò che io propongo.

Laonde si potrebbe staccare l'ultimo alinea dell'articolo 2 e farne un articolo separato. Ma giacchè abbiamo l'articolo 10 della Commissione, il quale si riferisce appunto alla quistione dell'attinenza dell'istruzione colla religione, rimandiamo la nostra discussione a quell'articolo. Allora gli onorevoli Tola, Della Motta ed altri deputati che la pensano come loro, proporranno forse a guisa di emendamento l'ultimo alinea dell'articolo 2, e la Commissione manterrà la dizione da essa proposta. Quanto a me, fedele all'opinione propugnata nella discussione generale, proporrò e farò ogni mio sforzo perchè in questa legge non s'inserisca nè l'articolo del Senato nè quello della Commissione nè qualunque altro analogo.

Per questi motivi, appoggiando la proposta dell'onorevole presidente, dico che bisogna sopprimere l'ultimo alinea dell'articolo 2, salvo a farlo rivivere quando verrà in discussione l'articolo 10.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Il signor presidente ha detto, ed io credo assolutamente necessario se si vuol procedere nella discussione, di attenersi al testo della Commissione. In tal caso è inopportuna la quistione sollevata dagli onorevoli Della Motta e Tola; imperocchè, o essi si acconciano a che si tratti l'argomento della religione all'articolo 10, o non vi si acconciano; in quest'ultimo caso hanno sempre la facoltà, votato l'articolo 2, di tentare la riproduzione del soppresso alinea, ma intanto reputo indispensabile di attenersi al testo della Commissione, e votare prima le proposte da essa fatte.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tola.

TOLA P. Ripeto quanto già dissi fin da principio. Io non propongo che questa quistione sia discussa qui piuttosto che all'articolo 10, bensì ho domandato la parola per fare un'osservazione al signor presidente, il quale diceva avere la Commissione soppresso l'articolo 2 del progetto ministeriale, in cui nell'ultimo alinea appunto vi era un'aggiunta fatta dal Senato, ma che vi è pure un'aggiunta fatta dalla Commissione nell'articolo 10 il quale dice: « Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa. Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti. » È da notare che questa non è un'aggiunta della Commissione, perchè anche nell'articolo 9 del progetto del Ministero si legge: « Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

Laonde è manifesto che l'ultimo alinea del progetto ministeriale corrisponde all'articolo 10 della Commissione.

PRESIDENTE. Non insistendosi più, è posto in discussione l'articolo 2, e resta rimandata la discussione delle proposte testè fatte all'articolo 10.

Essendo presente il deputato Petitti, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Petitti presta il giuramento.)

Se niuno domanda la parola, porrò ai voti i vari emendamenti all'articolo 2.

BUFFA, relatore. Domando la parola per ispiegare le ragioni del mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUFFA, relatore. Varie sono le ragioni per cui io ho proposto che l'articolo 2 della Commissione, il quale contiene la definizione degli istituti e delle scuole pubbliche, sia abolito.

Mi è necessario anzitutto richiamare ancora una volta alla memoria della Camera il voto che essa ha pronunciato come conclusione della sua discussione generale...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se mi si permette, avrei a dire alcunchè innanzi che la discussione s'inoltri. È solo per l'ordine della discussione, e siccome è mio intendimento di riprodurre in parte l'articolo 2, potrebbe avvenirne, a senso mio, che la legge riuscisse assai imperfetta, qualora si mettesse a parte integralmente la discussione del secondo articolo.

Quindi pregherei la Camera di voler prima prendere cognizione di questo secondo articolo che intenderebbe di proporre il ministro, e passare poscia all'articolo di cui voleva discutere ora l'onorevole relatore, perchè la sua sede sarebbe posteriormente all'articolo secondo. Io proporrei quindi di ristabilire quest'articolo nei seguenti termini:

« L'istruzione pubblica si divide in tre rami: elementare, secondario e superiore. »

Lascio a parte ogni definizione dottrinale come superflua, ma stimo indispensabile che nel capitolo primo della legge vi sia questa distinzione, affinchè nelle disposizioni successive, quando uno si riferisce ad una parte o ad un'altra dell'insegnamento sia prestabilito in quali parti questo è diviso.

Era anche mio intendimento di aggiungere una modificazione alla seconda parte di questo articolo, cioè a quella che concerne l'insegnamento religioso; ma, giacchè pare che la Camera sia unanime nel rimandare la discussione su questo argomento all'articolo 10, per ora mi limito alla proposta che ho sopra accennata.

BUFFA, relatore. A nome dell'intera Commissione dirò che, se è stata tolta anche questa parte dell'articolo 2, lo fu perchè non la credeva di molta importanza, tanto più che questa distinzione dell'insegnamento in vari rami è pure accennata in altri articoli.

Ma se il signor ministro crede che per l'economia della legge sia meglio che si ripristini, posso dire a nome di tutti i commissari presenti che essi non hanno alcuna difficoltà in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dal signor ministro.

(La Camera approva.)

Porrò ora in discussione l'articolo secondo proposto dalla Commissione.

Ne darò nuovamente lettura:

« Appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole create o stabilmente mantenute in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitative, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Il deputato Buffa propone la soppressione di quest'articolo.

Il deputato Polto emenda quest'articolo nel modo seguente:

« L'istruzione pubblica si dispensa nelle scuole ed istituti

pubblici. Con questo nome si comprendono le scuole e gli istituti che sono creati o stabilmente mantenuti in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitative, da congregazioni, da opere pie o da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Il deputato Tola propone il seguente articolo:

« Le scuole e gli istituti sono ufficiali sempre che sono aperti e mantenuti a spese dello Stato. »

Il deputato Mamiani propone la seguente aggiunta:

« Saranno determinate per leggi le condizioni sotto le quali le amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte integrale al governo delle proprie scuole e istituti. »

PESCATORE. Domando la parola per proporre anch'io un emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha la parola.

PESCATORE. Se non sarà soppresso l'articolo 2, come chiede il deputato Buffa, io credo che dovrebbe quest'articolo essere formulato così, lasciando il tutto come nel progetto della Commissione, coll'aggiunta in fine delle seguenti parole: « e generalmente da qualunque corpo morale. »

BUFFA, relatore. Per ispiegare chiaramente l'utilità, anzi, direi, la necessità di abolire quest'articolo che contiene la definizione degli istituti e delle scuole pubbliche, mi è necessario, come accennava testè, di richiamare alla memoria della Camera l'ordine del giorno con cui chiuse la sua discussione generale. In esso era detto che l'applicazione della libertà di insegnamento si farebbe nelle leggi speciali.

Ora egli è evidente che l'applicazione di questo principio consiste non solamente nel determinare i limiti dell'ingerimento governativo nelle scuole dichiarate libere, ma consiste anche, anzi principalmente nel dichiarare libere le tali o tali altre scuole, anzichè dichiararle pubbliche; anche questa è una delle forme principali sotto cui si può fare l'applicazione del principio della libertà d'insegnamento.

Se adunque la Camera facesse ora la definizione degli istituti e delle scuole pubbliche, comincierebbe a dichiarare che la libertà d'insegnamento non si può applicare e non si applicherà ad un dato numero di scuole, ed in questa guisa io credo che andrebbe contro al proprio voto. Ma io vi prego, o signori, di considerare che, oltre questa contraddizione in cui la Camera incorrerebbe se essa non ammette l'abolizione dell'articolo intero, incontrerà difficoltà gravissime. In primo luogo, se v'ha un articolo nella legge che possa dare adito a quistioni molteplici ed intricate, certamente questo è uno dei principali. Solo dai pochi emendamenti che prima ancora che cominci la discussione avete udito, già lo potete indovinare.

Avvi chi propone di decidere la quistione dell'ingerenza dei comuni sulle proprie scuole; chi propone di definire la quistione dell'ingerenza dello Stato sulle scuole dei corpi morali chi propone di togliere dall'ingerenza dello Stato non solo le scuole dei comuni, ma anche quelle delle provincie, e tanto più poi quelle dei corpi morali. Bastano siffatte quistioni ad occupare molte sedute della Camera; nondimeno io voglio supporre che si decidano in questa seduta, che si decidano senza molte difficoltà: quale sarà l'utilità che ne ricaverete?

Non credo necessario per questa legge, che si riferisce alle scuole pubbliche, di definire quali esse siano, e ciò per una ragione semplicissima. In questa legge sonvi, come tutti sapete, alcuni articoli i quali confermano la legislazione attuale per rispetto alle scuole infino a che si facciano delle leggi speciali; ne avverrà quindi che tutte le scuole di qualunque natura rimarranno soggette all'ingerenza governativa come sono

attualmente. Sotto la presente legislazione le scuole si può dire che sono tutte pubbliche. Nel nostro diritto amministrativo dell'istruzione si può dire che non esistono scuole che non sieno soggette all'assoluta ingerenza governativa. Questa ingerenza rimane estesa a tutte le scuole possibili infino a che il Parlamento ed il Governo provvedano con leggi speciali a dichiarare quali debbano essere poste fra le libere e quali debbano essere dichiarate pubbliche.

Se voi definite quali sono le scuole pubbliche, supposto ancora che aboliate l'articolo della Commissione in cui si definiscono le scuole private, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che tutte quelle le quali non sono state dichiarate pubbliche, s'intenderà che sieno private e libere.

È vero che voi mantenete per queste scuole la legislazione vigente, ma queste scuole si considereranno già come libere in diritto e sapranno che la legislazione vigente per loro non sarà che provvisoria, e staranno aspettando ogni giorno le leggi per cui saranno poste in condizione diversa e più indipendente; queste scuole ricalitreranno di più all'autorità governativa, la quale si troverà grandemente infirmata per rispetto alle scuole che avremo dichiarato libere. Ora è meglio che voi lasciate intatta l'autorità governativa fino al giorno in cui potrete decidere l'intera quistione sull'applicazione di questo principio di libertà.

Un altro danno gravissimo è questo.

Se noi c'inoltreremo nelle spinose quistioni che sono state proposte cogli emendamenti che avete udito, supposto anche, come ho detto, che si possano definire con somma facilità, non è men vero che quando avrete definito che i comuni, per esempio, non abbiano ingerenza o poca nelle proprie scuole, voi comincerete a volgere contro la legge i voti di tutti quelli i quali sono per la libertà municipale nel più ampio significato.

Quando voi avrete deciso che tutti i corpi morali, di qualunque natura essi siano, non possono sottrarre le loro scuole all'assoluta ingerenza governativa, voi volgerete contro la legge i voti di tutti coloro i quali bramano per lo meno che questa quistione sia ventilata a lungo e con maturità. Viceversa, quando avrete deciso che tutte le scuole dei corpi morali, dei municipi e delle provincie, come vorrebbe l'onorevole Tola, sono assolutamente libere dall'ingerenza governativa, voi volgerete contro la legge i voti di molti e molti deputati i quali, per quanto amino la libertà d'insegnamento, desiderano però che l'ingerenza governativa si estenda sopra le scuole comunali e provinciali, ed anche sulle scuole di tutti o di parte dei corpi morali. Che ne avverrà? Che noi forse lavoreremo per molti giorni per fare la legge, ed avremo già messo in quest'articolo il germe della sua reiezione. Ora vogliamo noi questa legge? La crediamo noi necessaria per riordinare il nostro insegnamento pubblico? Cansiamo questo pericolo pertanto: e per le ragioni che ho dette di sopra, e per questo pericolo che in ultimo ho accennato, pregherei la Camera di abolire l'intera definizione delle scuole pubbliche, riservando una tale quistione alle leggi speciali.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

TOLA P. Domando la parola.

PESCATORE. Senza oppormi in modo assoluto alla soppressione dell'articolo secondo, io credo però di dover sottoporre alla saviezza della Camera alcune considerazioni, le quali mi paiono sufficienti a persuadere che sia più conveniente affrontare la discussione, anziché differirla, come suggerisce l'onorevole Buffa.

L'onorevole Buffa prende come cosa identica l'insegnamento privato e l'insegnamento libero, e ritiene che il concetto d'in-

segnamento pubblico sia essenzialmente contrario a quello d'insegnamento privato.

Su questa idea, a mio parere, riposano tutte le considerazioni che egli venne svolgendo a sostegno della sua proposta. Egli dice, e dice con ragione, che noi non dobbiamo sin d'ora entrare nell'applicazione del principio di libertà; non dobbiamo sin d'ora discutere se più o meno libero debba essere l'insegnamento dato dai comuni, dalle provincie, dai corpi morali.

Io sarei del suo avviso se, volendo definire qual sia l'insegnamento pubblico e quale il privato, noi dovessimo necessariamente entrare nell'accennata quistione. Ma non è così, o signori; dopo aver definito che pubblico, essenzialmente pubblico, è quell'insegnamento che si dà coi mezzi di pubblica ragione appartenenti ai corpi morali; dopo aver definito ciò che sta nella natura medesima delle cose, la legge potrà dichiarare più o meno libero questo insegnamento medesimo.

Torno a ripeterlo: altro è l'insegnamento ufficiale, quello che è soggetto a tutti i metodi, a tutte le discipline che creda lo Stato di dover imporre a quell'insegnamento che egli dà o fa dare per necessità, per l'adempimento del proprio ufficio, ed altro è l'insegnamento pubblico.

L'insegnamento pubblico, debbo dirlo ancora, è quello che si dà con mezzi di pubblica ragione, è quello che si dà dai comuni, dalle provincie, da tutte le corporazioni morali; ed ho fiducia di poterlo dimostrare se entreremo in tale quistione; ma ciò non toglie che possa essere libero.

Adunque qui non si tratta di determinare i gradi di libertà che si voglia accordare a questa o a quella specie d'insegnamento; si tratta unicamente di rivendicare i diritti dello Stato; e credo che ogniquale volta questi diritti del potere civile sieno o solo si pretenda che sieno compromessi, io credo che la Camera non debba punto indietreggiare dall'affrontare la quistione, che il Parlamento debba porli in salvo con esplicita dichiarazione.

Impertanto ora è evidente che i diritti del potere civile potrebbero parere compromessi se, dopo aver proclamato il principio di libertà, in virtù del quale alcuni, di cui rispetto sinceramente le intenzioni, reputano di aver fatto un passo alla conquista da loro desiderata, il Parlamento indietregiasse da quelle altre decisioni che tendono a porre in salvo, a dichiarare esplicitamente i diritti del potere civile.

Facciamoci dunque animo ed affrontiamo la discussione; vediamo quale insegnamento sia libero di diritto (e giudico che sia quello il quale si dà o da cittadini o da associazioni private di cittadini), e quale sia il pubblico, l'insegnamento soggetto di diritto all'autorità dello Stato. Per ragioni di convenienza potrà poi a suo tempo essere dichiarata libera anche una specie d'insegnamento pubblico, e potrassi anche dichiarare libero e pareggiare, sotto il rapporto della libertà, all'insegnamento privato quello altresì che si dà da corporazioni religiose; ma intanto giova rivendicare i diritti dello Stato.

Io perciò sotto questo rapporto credo che vi siano motivi abbastanza valevoli per intraprendere la discussione di questo articolo.

TOLA P. Io sostengo che non solo non si debba sopprimere l'articolo 2 proposto dalla Commissione, ma che sia necessità assoluta, inevitabile il discuterlo. E per dimostrare questo non ho che a fare un breve cammino.

La Camera ha detto: accettiamo, quanto a principio, la libertà d'insegnamento; l'attuemo poi nelle leggi speciali. Nella tornata del 17 si è assolutamente dalla Camera e dal

Ministero proclamato questo principio. In conseguenza ieri si è votato l'articolo 1 e si disse: « Il ministro governa l'insegnamento pubblico e sorveglianza il privato. »

Ora è necessità che il paese sappia quale è l'insegnamento pubblico che il Ministero governa, quale è l'insegnamento privato che il Ministero sorveglianza.

Ma diceva l'onorevole relatore: sopprimiamolo. Ora io dico: siccome la legislazione esistente non conosce insegnamento libero e privato, tanto più noi dobbiamo discutere il secondo articolo, perchè, finchè non verranno le leggi speciali noi non avremo leggi veramente tutelatrici dell'insegnamento privato. Ora, come noi potremo andare innanzi e definire quali siano le competenze che avrà il Ministero e quali non siano, se non conosciamo prima la natura dell'insegnamento, vale a dire quello che è pubblico e che è di esclusiva competenza del Governo, e quello che è privato e non è di sua esclusiva competenza, ma che è di diritto dei privati, e che tuttavia il Governo deve sorvegliare?

Io qui mi unisco all'onorevole Pescatore, e sostengo che si deve affrontare il principio.

L'onorevole Pescatore fra le altre cose vi proponeva un'aggiunta, e vi diceva che assolutamente deve entrare sotto la categoria d'insegnamento pubblico qualunque insegnamento dato da qualunque corpo morale. In queste poche parole si racchiude non una, ma un'infinità di quistioni gravissime.

Se noi ammettiamo l'articolo quale fu redatto dalla Commissione, che sotto nome di pubbliche scuole dipendenti esclusivamente dal Governo categorizza scuole di provincie, scuole di congregazioni, di opere pie, ecc., noi avremo assolutamente il monopolio; questa libertà proclamata diventa proprio un pugno di vento; non è una libertà reale, ma una libertà nominale: se poi sopprimiamo l'articolo, noi non abbiamo che la legislazione vigente, la quale, a confessione dello stesso onorevole relatore, non conosce l'insegnamento libero.

Se adunque il principio proclamato dalla Camera, ed accettato dal Ministero, si vuole che sia reale e non sia un solo nome, bisogna assolutamente discutere l'articolo 2 e venire a definire quali siano le scuole pubbliche dipendenti esclusivamente dal Governo, e quali siano le scuole private che il ministro sorveglianza.

Bisogna essere franchi e leali.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. L'onorevole Tola anche oggi chiama in colpa la Commissione di aver data la definizione delle scuole pubbliche, comprendendo sotto questo titolo chi sa mai quante scuole che forse in nessuna legge si trovano in quelle comprese.

Ieri aveva già l'onore di leggere alla Camera l'articolo della legge francese che stabilisce la libertà dell'insegnamento, dove per scuole pubbliche s'intendono non solo quelle dello Stato, ma quelle eziandio dei dipartimenti e dei comuni.

Oggi ho qui il testo di un'altra legge di libertà d'insegnamento, di molta libertà d'insegnamento, e, a mio avviso, di soverchia e speciosa libertà d'insegnamento, cioè della legge toscana fatta nel 1852.

Consideri un po' il deputato Tola, che forse non ha letto nè questa nè altre leggi d'istruzione pubblica... (A sinistra: Oh! oh!)

TOLA P. Domando la parola per un fatto personale.

FARINI. L'avrà quando avrà finito.

Essa è così concepita:

« Le scuole si dividono in pubbliche e private.

« Sono pubbliche:

« 1° Quelle mantenute o sovvenute dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali e comunitative e da fondazioni pie poste sotto la tutela dell'amministrazione pubblica;

« 2° I collegi delle scuole pie e di altre corporazioni religiose destinate per istituto all'istruzione pubblica, ferme stanti le regole fondamentali del loro ordine. »

Voglio che la Camera sia capace della moderazione e liberalità della Commissione, la quale è stata in questa definizione più liberale della legislazione toscana.

Forse io mi sono espresso con vivacità or ora quando notava che il deputato Tola non avrebbe forse lette tutte le leggi di istruzione pubblica, ma mi perdoni la Camera.

Ieri a proposito della definizione di pubblica o non pubblica si sono fatte difficoltà per le quali pareva veramente che noi non avessimo mai letta una legge d'istruzione pubblica. Oggi a proposito della definizione di scuole pubbliche si vorrebbe far credere che noi abbiamo compreso sotto questo titolo tali e tante scuole che nessuno avesse mai sognato di comprendere.

Credo di aver fatto capace la Camera della imparzialità e della moderanza della Commissione.

TOLA P. Ho domandato la parola non per accettare la lezione che ha piaciuto al deputato Farini di darmi, che non avessi cioè letto leggi d'istruzione e di educazione. Ne ho lette e lette molte.

Certamente quando l'onorevole Farini è venuto nel nostro paese ed è stato ministro, ha avuto più di me occasione di leggerne; io non ne dubito punto: potrei però ben dirgli che, se non correremo paralleli, forse l'ho io sopravanzato nel tempo in cui di queste leggi ne ho lette e molte.

Ma io non mi offendo di quanto riguarda la mia persona. Accetto la lezione che come maestro ha voluto darmi l'onorevole Farini.

Dico però che nemmeno quello che egli ha letto non cambia in niente le mie osservazioni. Io non ho punto detto che in Francia o nel Belgio non si comprendano sotto il nome di scuole pubbliche le comunali e le provinciali, anzi questo l'ho ammesso; bensì ho detto che, siccome nell'articolo 1 si dice che dipendono esclusivamente dal Governo tutte le scuole pubbliche, se voi mi categorizzate fra queste le scuole comunali, le provinciali e quelle di corporazioni religiose, ne viene per conseguenza che esse saranno tutte sotto l'esclusiva direzione del Governo.

Io non sono entrato in disquisizioni filologiche per vedere se le scuole dei comuni si dovessero chiamar pubbliche, nè poteva dire che altrove non lo fossero, perchè quelle leggi le conosceva ancor io; ho detto soltanto che, siccome il Governo sotto il nome di pubblico intese ciò solo che dipende da lui esclusivamente, non per sola sorveglianza, ma anche dal lato disciplinare (poichè tale è il senso e la lettera dell'articolo 1: governa l'insegnamento pubblico), se voi classificate sotto questo nome ogni insegnamento, anche quello dei comuni e delle provincie, sebbene lo paghino coi loro denari; anche quello delle corporazioni religiose, sebbene vi sopperiscano con fatica e mezzi o propri o loro forniti dalla generosità dei privati, voi le confiscate tutte. Allora io vi domando che mi diciate in vostra coscienza qual cosa rimane di libero. Il principio di libertà che avete proclamato che cosa diverrà? Io lo dico francamente: ammesso questo articolo quale è proposto, non vi sarà libertà che per qualche maestro il quale voglia dare le sue lezioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Ieri l'onorevole Buffa diceva che la libertà di

commercio per tanto tempo combattuta nei Parlamenti di estere nazioni entrò subito trionfante in questo nostro italiano Parlamento. Soggiungeva che il principio della libertà dell'insegnamento, ancorchè paresse osteggiato dalla pubblica opinione, trionfò in quest'Aula appena fu portato in discussione; portava quindi fiducia che nessun principio di libertà sarebbe giammai respinto presso di noi. Nutro anch'io questa fiducia; però debbo con dolore osservare che avvi una libertà molto più preziosa e di origine veramente italiana, quella cioè dei comuni; e questa libertà fu sempre qui altamente proclamata, ma giammai effettuata; anzi dalla legge comunale del 1848 in poi fu quasi sempre menomata nelle parziali leggi che si sono votate.

Ed è appunto perchè io scorgo pregiudicata coll'adozione dell'articolo del Ministero e della Commissione la libertà dei comuni, che io dichiaro di respingerlo e di adottare invece la reiezione del detto articolo proposta dall'onorevole Buffa. Vado più oltre, e dichiaro che, ove fosse respinta la proposta del deputato Buffa, anzichè votare l'articolo della Commissione, voterei, mio malgrado, la proposta Tola, giacchè questa, ancorchè suoni tenerezza per la libertà delle corporazioni religiose, salva almeno e rivendica un'eguale libertà per i comuni; all'incontro della proposta della Commissione, la quale vincola già fin d'ora i comuni senza nulla provvedere in merito alle corporazioni religiose.

E qui mi affretto di osservare all'onorevole Farini, il quale testè ci adduceva l'esempio della legislazione toscana...

FARINI. Io ho già dichiarato che appoggio la proposta del deputato Buffa; ho citato l'esempio della Toscana solamente per dimostrare che in quello Stato, nel quale, per dir vero, non si scarseggiò in concessioni alle congregazioni, non si andò, nel largheggiare delle definizioni, fino al punto ove pervenne la Giunta della Camera.

MELLANA. Mi piace di sentire che la proposta per la quale io voto abbia l'appoggio ed il voto dell'onorevole Farini, al quale osservo che non ho mai inteso di dire che esso ci abbia citata la legge toscana ad esempio da imitarsi. Ma, giacchè quella citazione venne fatta, onde non possa trarre alcuno in errore, mi giova osservare che il Governo della Toscana da qualche tempo ha disdetto quelle leggi che nei tempi andati avevano resa quella nobilissima terra la più civile delle italiane provincie, e si è ora messo quell'improvvido Governo sull'opposto cammino; quindi non è a maravigliare che ora faccia leggi per inceppare i comuni e dare pericolose libertà alle cocolte. (*ilarità*)

Noi invece, se abbiamo proclamata la libertà dell'insegnamento, non lo abbiamo fatto per darla ai soli avversari degli ordinamenti attuali, ma sibbene a tutti: quando la libertà è per tutti, se si può correre qualche pericolo, si è almeno certi di vantaggi superiori agli inconvenienti.

E qui osservo all'onorevole mio amico Pescatore come sia pericoloso il voler definire in questa legge quale sarà l'insegnamento pubblico e quale il privato. Quando verrà il caso di discutere le leggi speciali, nelle quali dovrà attuarsi il principio della libertà dell'insegnamento, allora, ne stia certo l'onorevole Pescatore, si sosterrà che l'insegnamento pubblico deve essere più o meno sottoposto all'autorità governativa, e solo doversi applicare la piena libertà all'insegnamento privato. Allora può venire il caso di vedere pienamente liberi i frati, ed assoggettati, più di quello che oggi lo siano, i nostri comuni. Ed io lo ripeto: se deve applicarsi questa libertà, sopra ogni altro dovranno fruirne i comuni, ai quali è ormai tempo di togliere le pastoie, e solo allora si vedrà di quali nobili sacrifici siano capaci i nostri comuni.

Prendo quest'occasione per dichiarare che, sebbene la Camera abbia in massima adottata la libertà dell'insegnamento, pure, prima di applicare questo principio, vorrà bene che sia messa in correlazione la nostra legislazione con questo principio. Se, per esempio, non venissero prima cancellati alcuni articoli, come sarebbe il 164 del nostro Codice penale, la libertà dell'insegnamento sarebbe per le sole curie vescovili e non mai per i laici. E certo non sono questi principii di libertà che ottennero favore in questo recinto.

Io voto quindi per la proposta Buffa, la quale lascia intatta la questione pel giorno che si potrà attuare il principio in massima proclamato, dichiarando che, ove venisse respinta, io voterò, mio malgrado, la proposta Tola, anzichè quella della Commissione, giacchè in questa veggio pregiudicata la questione della libertà dei comuni, e, lo ripeto per la terza volta, se vi ha corpo morale che debba fruire di tale libertà sopra ogni altro, devono essere i comuni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La questione che verte attualmente sul secondo articolo del progetto della Commissione, il quale corrisponde quasi completamente all'articolo terzo del Ministero, mi pare che non sia tanto grave, come taluni suppongono. Diffatti, o signori, ieri avete accettata la distinzione fra l'insegnamento pubblico ed il privato, dichiarando: il primo è governato dal potere esecutivo, ed il secondo è sorvegliato.

A tale proposito ebbi occasione di dare alcune spiegazioni per indurre la Camera ad adottare questa denominazione di *pubblico* e *privato*, osservando che ciò non pregiudicava in nessun modo la futura questione dell'applicazione del principio di libertà d'insegnamento, nè la classificazione dell'insegnamento ufficiale e del libero, imperocchè bisogna fare una distinzione tra insegnamento pubblico libero, e pubblico ufficiale.

Ora, o signori, se è vero che anche l'insegnamento pubblico può essere libero, credete voi che vengano pregiudicate le scuole e gli istituti i quali dipendono più o meno dai comuni, dalle provincie, dai corpi morali e dalle manimorte quando si classifichino fra gli istituti pubblici? Mi pare che non possano essere pregiudicati; poichè, qualora non siano ufficiali, possono essere istituti pubblici liberi. Ora resta ad esaminare se, collocando gli istituti comunali, provinciali e delle opere pie fra gli istituti pubblici, noi non ci facciamo un falso concetto della natura di questi istituti, cioè se sia contrario alla nostra legislazione di considerare come istituti pubblici quelli mantenuti da opere pie.

Io credo che voi, riandando la nostra legislazione, ammetterete che essi sono veramente considerati come istituti pubblici. Abbiamo le lettere patenti del 1836, le quali appunto stabiliscono le norme per l'amministrazione di tutti gli istituti di beneficenza e delle opere pie, e qualificano questi istituti come pubblici, contemplandoli cioè come un ramo della pubblica amministrazione, e solo escludendo le corporazioni religiose. Viene poi la legge del 1° marzo 1830, proposta e sostenuta dal deputato Galvagno, allora ministro, la quale tolse le eccezioni e collocò anche le opere pie amministrate da corpi religiosi che avevano un'esistenza propria riconosciuta dal Governo fra gli istituti pubblici. Per togliere poi ogni equivoco, si faceva seguire a quella legge del 1° marzo un regolamento compilato dallo stesso ministro, che porta la data del 21 dicembre, in cui all'articolo 4 io osservo che sono indicate in un modo affatto esplicito le scuole, i convitti, gli istituti, i quali dipendono dalle opere pie, dai corpi morali, e sono considerati come istituti di pubblica amministrazione. Nello stesso modo che il ministro dell'interno, per la parte

che lo riguarda, sorveglia l'amministrazione dei corpi morali, ne approva i regolamenti, ed è in sua facoltà di accettarli o respingerli, di suggerire ed imporre alcune modificazioni le quali siano consentanee all'indole ed allo scopo delle stesse opere ed alle intenzioni dei loro fondatori, così il ministro della pubblica istruzione sorveglia, per quanto lo concerne, l'applicazione dei fondi delle medesime opere alle scuole, agl'istituti d'istruzione.

Dunque ben vedete che l'intera nostra legislazione è d'accordo nel considerare gli istituti e le scuole che dipendono dalle manimorte, dalle corporazioni, dalle opere pie come istituti pubblici. Ma con ciò si può egli dire che vogliamo loro negare ogni libertà in un modo assoluto, quando si sono date definizioni, e dalla Commissione e dal Ministero, pressoché identiche? No, o signori, perchè torno a dire che, quando si dichiarano istituti pubblici, non si dichiarano perciò istituti ufficiali; essi possono essere pubblici ed essere anche più o meno liberi.

Ieri già vi citava alcuni articoli di una legge belgica, la quale da nessuno può essere imputata come legge illiberale; giacchè, per consenso universale, la libertà d'insegnamento nel Belgio è la più ampia che esista attualmente nel continente. Ebbene la legge belgica, la quale regola l'insegnamento secondario, stabilisce anch'essa eguale distinzione tra istituti e scuole pubbliche, ed istituti e scuole private.

Nelle scuole pubbliche comprende quelle mantenute dal Governo, quelle dei comuni e delle provincie, quindi stabilisce diverse categorie, ma sempre sotto la denominazione di pubbliche. Vi sono delle scuole pubbliche ufficiali, come gli atenei, le scuole primarie superiori, le scuole così dette medie, ossia speciali. Vi sono poi le scuole comunali soggette integralmente alla direzione del potere esecutivo, cioè quelle che ricevono più o meno sussidi dal Governo. Vi sono indi le scuole comunali e provinciali, quelle cioè le quali sono mantenute integralmente a spese del comune e della provincia. Ma anche queste scuole, o signori, non sono lasciate pienamente libere, come sarebbero gl'istituti privati, quelli cioè che sono mantenuti unicamente da qualche privato od associazione di privati, le quali sono ampiamente libere. Da esse nulla richiede il Governo, nè se i professori siano patentati, nè se si adoperino questi o quegli altri libri o programmi nelle scuole, nè se vi sia quel numero di professori che si richiedono nelle scuole ufficiali.

In quanto poi agl'istituti comunali o provinciali, quantunque non abbiano nessun carattere ufficiale, solamente perchè sono pubblici, solamente perchè sono mantenuti a spesa dei contribuenti, il Governo, non solo li sorveglia, ma loro impone alcune condizioni, come sarebbe di avere professori patentati e di adottare i programmi ufficiali, e questo per valide ragioni, non tanto amministrative, quanto per ragioni scolastiche, derivanti appunto da una certa uniformità che è nell'insegnamento e nella concessione dei gradi universitari.

Non trattasi adunque di discutere se le scuole mantenute dai comuni o dalle provincie o dalle corporazioni pubbliche debbano essere sottoposte esclusivamente all'ingerenza del Governo, oppure se debbano essere esclusivamente libere. Dico che possono essere esclusivamente sottomesse all'azione del Governo od esclusivamente libere, secondo verrà stabilito colle leggi speciali, ma che per ora, colla semplice denominazione di scuole pubbliche, per nulla si pregiudica tale questione. Del quale mio asserto ho in appoggio quanto si è operato in Francia e nel Belgio. Ora, se così è, a me pare che non sia necessario di dare a questa questione tanta im-

portanza, volendo, per così dire, anticipare sopra discussioni le quali avranno luogo assai più opportuno, quando si tratterà delle leggi speciali. Diffatti, o signori, se voi entrate nel merito di questa questione e volete definire quali saranno le scuole di questi corpi morali che dovranno essere più o meno libere, ai quali cioè dovrà essere concessuta una maggiore o minore latitudine nel governare queste scuole, allora necessariamente dovrete stabilire che fin d'ora debba andare in vigore questa nuova legislazione. Ma è questo forse l'intendimento unanime della Camera, o piuttosto non è dessa di parere di non pregiudicare la questione della libertà e riservarsi poi di applicarla alle singole scuole ed ai singoli rami d'insegnamento, quando si verrà alla discussione delle leggi speciali? Dunque, se, dopo aver divise e suddivise queste scuole, voi non potrete immediatamente ottenere un effetto pratico, mi pare anticipata questa discussione, e stimo che si possa, senza alcun danno, senza che nessuno rinunzi alla propria opinione, differirla alle leggi speciali.

Quello che mi pare inconcusso, nello stato attuale della nostra legislazione, si è che gl'istituti che hanno un'esistenza civile, un'autonomia, sono considerati come pubblici, e per conseguenza soggetti alla vigilanza del Governo, per quanto riguarda la propria amministrazione. Ritengo dunque che non può essere nocivo lo stabilire fin d'ora che essi sono pubblici, giacchè torno a dire che, quando li avrete collocati fra i pubblici, con ciò non li avrete esclusi dall'essere liberi, perchè potranno sempre essere più o meno liberi, secondo quello che deciderete nelle leggi speciali. Se quindi, come non ne posso dubitare, è intendimento della Camera di procedere colla dovuta solerzia nella discussione, ove non ve ne sia la necessità, mi pare che si possa andare innanzi ed unicamente esaminare se la definizione data di questi istituti sia tale che veramente comprenda tutti i corpi morali che si vogliono comprendere e che sono sotto la sorveglianza del Governo siccome istituti pubblici.

Il dire poi che si tralasci affatto questa definizione, al punto cui è giunta la discussione, mi pare anche che possa pregiudicare; giacchè, o signori, una volta che avete ammessa la definizione degl'istituti pubblici e privati, ne viene la conseguenza che bisogna delimitare questi istituti, salvo il dire: riferiamoci a quello che esiste attualmente. Ebbene, se volete riferirvi alla definizione che esiste attualmente, vi riferite a quella che avete sotto gli occhi. Non si tratta più che, o di tralasciarla, sottintendendo che si continuerà a conservare la stessa definizione che esiste nella legge anteriore, oppure di qui riprodurla; dimodochè non avvantaggiate per nulla la questione, sia che la tralasciate, sia che l'ammettiate. Quindi, anche sotto questo aspetto, mi pare che si possa accettare a complemento della legge questa definizione.

Del resto, supponete ancora (per andare addirittura agli estremi della concessione verso i miei avversari nella presente questione) che questa definizione non possa essere conforme a quanto si dovrà stabilire, quando si venga ad attuare questa libertà. E che per ciò? Forsechè non la potrete modificare?

L'applicazione della libertà d'insegnamento nei singoli rami l'avranno a fare gli stessi poteri legislativi che fanno questa legge. Dimodochè, se si trovasse poi qualche frase la quale potesse nuocere alla libertà d'insegnamento, allora la si potrà modificare od anche togliere. Onde ben vedete che in nessun modo resta preclusa la via anche a quelli i quali sono i più amanti ed i più gelosi di questa libertà d'insegnamento.

Per tutte queste ragioni io prego la Camera di voler accettare questa definizione.

VALERIO. Il signor ministro ha detto: quando voi adoterete la mia proposta o quella della Commissione, voi stabilirete che saranno pubbliche le scuole, non solamente ufficiali, che sono direttamente mantenute dal Governo, ma eziandio quelle che lo sono da corporazioni, da opere pie, e quelle che sono mantenute dalle provincie e dai comuni; ma con ciò non venite a significare che saranno regolate nello stesso modo; le une potranno essere libere, le altre no. Qual genere di libertà si voglia conservare alle scuole poste sotto la categoria prima, cioè sotto quella categoria che deve essere governata dal Ministero della pubblica istruzione, noi lo vediamo nella legge che ci è presentata; libertà non ce n'è di nessuna sorta; tutto è posto nella volontà del Ministero e dei suoi primi ufficiali. Quindi noi scorgiamo già qual genere di libertà sarà riservata alle scuole che emaneranno dai comuni, dalle corporazioni e dalle opere pie.

Ne può stare la divisione posta innanzi dal signor ministro, perchè io non credo che le parole possano avere vari significati. Queste scuole, secondo la formola della Commissione o quella del Ministero, debbono essere governate dal ministro della pubblica istruzione. O la parola *governare* ha un significato o non lo ha; o nessuna di queste scuole debbe essere governata dal ministro, oppure debbono esserlo tutte. Ma se debbono essere governate, tutte debbono essere soggette allo stesso ordine, allo stesso sistema di governo. E quanto sia difettosa l'argomentazione del signor ministro si scorge evidentemente da uno degli argomenti da lui posti avanti. Infatti egli disse: nello stesso modo che il Governo sorveglianza le opere pie, può agire verso le scuole che da queste emanano.

Ma come? Voi riconoscete di non potere far altro che sorvegliare queste opere pie e volete governare le scuole? Ecco il Governo posto davanti a queste opere in una condizione affatto illogica, anormale e, secondo me, impossibile.

Avvi inoltre un'altra difficoltà, la quale a parer mio è pur d'un gran peso. Essa riguarda un certo numero di scuole, forse maggiore nel nostro paese di quello che altri creda, le scuole cioè che emanarono dalla carità cittadina e cercarono sussidio dalle opere pie, dalle comunità e dalle provincie.

Noi abbiamo una quantità di scuole femminili, infantili ed anche tecniche, le quali, sorte dalla generosità, dall'amore per l'istruzione di alcuni cittadini privati, aiutate del loro danaro, non potendo però sussistere colla sola carità cittadina, ebbero ricorso, per potersi stabilire e dare quel beneficio che volevasi compartire alla popolazione, dovettero, dico, ricorrere ed ebbero una parte di sussidio dalle comunità, o dalle provincie, o dalle congregazioni di carità, o da ospedali, o da istituti pii. Ora, io domando, quando avrete messa in questo articolo la classificazione per cui si obbligherà il Governo a far governare tutte le scuole che emanano dalle comunità, dalle opere pie, dalle congregazioni, in quale condizione si troveranno queste scuole? Evidentemente esse hanno il carattere di scuole emananti dalle comunità, dalle provincie, da opere pie, ma esse sono sorte da iniziativa cittadina. I cittadini contribuirono del loro proprio obolo in grandissima parte a fondare queste scuole, e vorranno essi, codesti cittadini, permettere che, mentre essi fanno dei sacrifici per stabilire e per conservare queste scuole, un ispettore venga ad esaminarle, a cangiarne i regolamenti, ad imporle i suoi libri, a spodestarli insomma di quella iniziativa, a turbare quella compiacenza del ben fare che solo li condusse a stabilire queste scuole, e che veramente le rese proficue?

Io credo che voi portereste con questo articolo una gravissima ferita a quello spirito di buona, civile e cristiana carità che ha dati tanti e così nobili frutti nel nostro paese.

Io dunque mi associo a quelli i quali respingono l'articolo proposto dal Ministero e quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo, o signori, che si è esagerato assai nel dare l'interpretazione alla parola *governa*. Io stimo che con ciò non si possa, non si debba intendere l'arbitrio, il dispotismo ministeriale, ma bensì soltanto il governo colle leggi, il governo, il quale è regolare ed è stabilito dal Parlamento col concorso del potere esecutivo, e che sempre, secondo la natura delle leggi, il potere esecutivo possa governare più o meno ristrettamente, più o meno largamente. Quando vi sia una legge la quale definisca fino a che punto il ministro debba avere ingerenza nel governo delle scuole comunali, delle scuole provinciali, delle scuole delle opere pie, e quando in questa legge si trovino delle disposizioni favorevoli all'ingerenza comunale, all'ingerenza provinciale, all'ingerenza delle opere pie, necessariamente resterà limitato il governo del potere esecutivo.

Era necessario di fare una distinzione tra *governa* e *sorveglianza*, per quanto riguarda cioè alle scuole pubbliche e alle scuole private, giacchè le scuole private non devono in alcun modo essere soggette al Governo, devono avere la massima libertà; devono dunque essere sorvegliate unicamente. Ma quanto alle scuole che hanno un carattere pubblico, le quali per conseguenza non sono amministrate da quelli che hanno non solo un'ingerenza legittima e naturale, ma che non mantengono queste scuole coi propri fondi, ma con quelli dei contribuenti, è cosa affatto naturale che il Governo deve avere una maggiore ingerenza su queste scuole.

Supponete un'amministrazione in cui vi siano fondi destinati per un collegio, per un asilo: chi amministra questi fondi? Sono persone le quali vengono delegate o dalle tavole di fondazione o per legge. Ma si è forse sicuri che queste persone sempre daranno un indirizzo all'istruzione secondo il vero interesse di queste opere, secondo l'intenzione del testatore, secondo l'utilità pubblica, secondo lo scopo per cui questi fondi sono stati assegnati, per cui queste opere esistono?

Supponete, per esempio, che una amministrazione fosse costituita in massima parte di persone avverse al regime liberale, le quali avessero dei pregiudizi per questo sistema di istruzione, volete lasciare a queste persone la libertà assoluta di dirigere queste scuole, d'informarle secondo i loro principii, quantunque siano conosciuti nocivi alle persone a cui è destinato l'insegnamento, nocivi alla società?

Mi pare che il Governo non solamente abbia il diritto, ma lo stretto dovere d'intervenire in simili casi e di dire: questa non è una educazione la quale giovi alle persone per cui questi fondi sono stati assegnati; per conseguenza voi dovete uniformarvi ad un metodo d'insegnamento il quale sia più conforme alle nostre istituzioni civili ed ai bisogni sociali. Mi pare che nessuno può negare al Governo l'ingerenza in queste scuole; e quello che dico delle opere pie si può anche applicare ai comuni.

Nessuno può negare, a parer mio, che bisogna fare una distinzione tra il grado d'ingerenza che il Governo deve avere nelle scuole private mantenute con fondi propri, e nelle scuole considerate pubbliche, perchè sono mantenute con lasciti pii o con fondi dei contribuenti. Con ciò non in-

tendo di dire che l'ingerenza riguardo a queste scuole dichiarate pubbliche sia totalmente estesa come lo è per le scuole ufficiali. No, o signori, giacchè ho dichiarato ripetutamente che, quantunque questi istituti siano e per propria natura e per disposizioni legislative pubblici, tuttavia possono godere di maggiore o minor libertà, ma l'ingerenza dovrà sempre essere maggiore in queste scuole pubbliche, quantunque più o meno libere di quel che sia nelle scuole assolutamente private.

Nè tema l'onorevole Valerio che si possano assorbire tutte le scuole mantenute per beneficenza e carità dei privati o di private associazioni, perchè queste la legge stessa non le contempla fra le opere pie, non hanno un'esistenza loro propria, sono assolutamente escluse, come lo erano anche dalle lettere patenti del 1836 e dalla legge del 1850, o meglio dal regolamento che la definisce, ed entrano nella categoria delle scuole private a cui si può concedere un'assai maggiore libertà d'azione.

Dunque ben vede la Camera che questo timore di recare incaglio o negare la legittima ingerenza dei corpi morali nelle proprie scuole non esiste assolutamente. E qui, oltre ai ragionamenti, stiamo anche agli esempi degli altri paesi dove certamente vi è un grado di libertà d'insegnamento maggiore assai di quello che molti possono desiderare pel nostro: voglio parlare del Belgio. Dirò di più, che persino in Inghilterra, dove si può dir non esista insegnamento dello Stato, questo ovunque soccorre, ovunque dà il suo obolo, impone condizioni, fra le altre la ispezione e persino la patente. E questo è naturale; è una specie di contratto bilaterale. Si dice a quel corpo morale: se voi volete sussidi dal Governo, dovete uniformarvi alle sue prescrizioni; egli spendendo a favore di un istituto, ha diritto di esigere che venga informato a quei principii che reputa i migliori nell'interesse generale del paese.

Quando quel comune o quell'opera pia voglia prescindere dai sussidi e far fronte coi propri mezzi, gli si potrà allora concedere libertà assai più larga. In questo senso appunto è applicata la libertà d'insegnamento nel paese che più ne abbonda, voglio dire nel Belgio.

Mi pare adunque che non si rechi alcun nocumento alla questione di libertà quando si accetti la definizione degli istituti pubblici quale venne redatta nel progetto della Commissione o in quello del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Buffa.

BUFFA, relatore. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al deputato Tola, dopo al deputato Mamiani.

TOLA P. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono appunto quelle che mi fanno persistere nella proposta di discutere l'articolo 2.

Che cosa in sostanza ci ha detto il signor ministro? Egli ci ha detto: vero che nell'articolo 1 si stabilisce che il ministro governa l'insegnamento pubblico, ma sotto nome d'insegnamento pubblico viene tanto l'insegnamento che si dà dallo Stato nelle sue scuole, quanto quello che si dà dalle associazioni, quali sono le provincie ed i comuni; e di questo insegnamento si parlerà per la maggiore o minore libertà da accordarglisi, quando si tratterà delle leggi speciali.

Tutto questo va bene; ma siccome quando verrà il caso di applicare la legge, non si potrà ricorrere alle spiegazioni che egli viene facendo alla Camera, bensì al testo della legge, e noi abbiamo nella legge l'espressione generica che dice: « governa l'insegnamento pubblico, » questa espressione generica abbraccia anche le specie, cioè tanto l'insegnamento dato

dallo Stato, quanto quello dato dai comuni e dalle provincie.

È vero che si è adottata in massima in tutte le legislazioni la distinzione di *pubblico* e *privato* insegnamento. Non parlo nè della legislazione della Francia, nè di quella del Belgio, nè di qualunque altra legislazione; e confesso di non saperne nulla dopo ciò che si è detto in questa Camera (*Ilarità*); ma io richiamerò alla Camera una notizia storica anteriore a queste legislazioni.

Sa egli l'onorevole preopinante quale è il primo che nell'Europa civile abbia stabilito questa gran distinzione d'insegnamento *pubblico* e d'insegnamento *privato*, prima delle Camere francesi, e del Belgio, e della legge toscana? Ebbene, glielo farò sapere io. È l'imperatore Teodosio il Giovane, che nella legge terza: *De studiis liberalibus* del Codice Teodosiano, ha stabilito questa gran distinzione.

Teodosio il Giovane promulgava questa legge nel 425 dell'era volgare, cioè nel quinto secolo. Gli è desso che affrancò l'insegnamento libero dall'oppressione cui lo aveva sottoposto Giuliano l'Apostata; fu Teodosio il Giovane che rialzò il pensiero già enunziato dal più grande pensatore del quarto secolo, dal famoso Agostino, vescovo d'Ipbona; fu Teodosio il Giovane che attuò quel grande pensiero ripetuto poi nella tribuna francese da Talleyrand e Chaptal.

Per conseguenza la divisione dell'insegnamento in pubblico e privato è molto più antica di queste legislazioni. Ma Teodosio il Giovane, richiamando in vigore una costituzione dell'imperatore Valentiniano, lasciò assolutamente la libertà all'insegnamento privato, e se il deputato Farini non vorrà crederlo, legga il testo di quella legge, il quale fu poi ripetuto nella legge *Unica Codicis eodem titulo*, e vedrà che la libertà d'insegnamento cominciò da una data assai più remota di quella che egli sapesse o conoscesse.

Giuliano l'Apostata fu colui che soffocò ogni libertà in odio degli insegnanti cattolici; Giuliano l'Apostata fu quello il quale volle che tutti i professori cristiani prendessero il loro esame; Giuliano l'Apostata fu quegli che li eleggeva a proprio arbitrio. Ora, che cosa è accaduto, o signori? Ciò che succede sempre che si vuole soffocare la libertà. Venuti gli imperatori cristiani, alla loro volta si prevalsero di queste leggi medesime per impedire gli insegnamenti dei professori pagani: succedette sempre lo stesso in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti i paesi. Ma quando cominciò a sorgere il quinto secolo, la voce illuminata di tutti i vescovi cristiani, e la energica parola già pronunziata nel secolo anteriore dal famoso, dal terribile ingegno di sant'Agostino, indussero a miglior sentire gli imperatori cristiani, e Teodosio il Giovane fu appunto il primo che nel 425 consacrò quel solenne principio nelle legge *Tertia Codicis de studiis liberalibus*. Per conseguenza io ritengo che qui la Camera debbe assolutamente precisare sotto quale specie d'insegnamento pubblico si voglia categorizzare l'insegnamento dei comuni.

Ora il ministro ha detto che la parola *pubblico* comprende il *pubblico ufficiale* ed il *pubblico non ufficiale*. E vi ha pure detto in genere: io sono il padrone assoluto dell'insegnamento pubblico, senza spiegare di quale delle due pubblicità egli intende di parlare. Ma allora andremo noi a ricorrere alle spiegazioni che il signor ministro fa nella Camera? Coloro che dovranno applicare questa legge non ricorreranno alle medesime, ma al testo della legge, tanto più se ciò dovrà farsi dai magistrati civili.

Imperocchè, per definire le questioni che insorgeranno tra il potere esecutivo ed i corpi e gli individui i quali intendranno prevalersi del loro diritto per attuare la libertà d'insegnamento, vi dovrà ben essere un corpo che dovrà decidere,

E le questioni appunto cui accennava l'onorevole Farini, nella legge francese del 1833, per ciò almeno che riguarda le scuole elementari, erano, se non erro, demandate alla cognizione dei tribunali ordinari.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mamiani.

MAMIANI. Parecchie delle cose che intendeva di dire sono già state significate da quelli che mi hanno preceduto; pure aggiungerò che mi ha recato non poca meraviglia l'udire dall'onorevole Pescatore e dal signor ministro che, quantunque la legge di cui disputiamo non riconosca altra distinzione fra le scuole che quella di private e di pubbliche, ed affermi di più che le pubbliche sono tutte governate dal Ministero, nondimeno possa stabilirsi che vi abbiano scuole pubbliche non libere e scuole pubbliche libere. Tale espressione, a mio avviso, è essenzialmente contraddittoria colla definizione raccolta nell'articolo primo.

Vero è che il signor ministro ha aggiunto potersi modificare la legge presente, la quale, parlando in modo assoluto ed universale, non ammette per sé alcuna libertà nelle scuole pubbliche; ma, ora che noi facciamo la legge, dobbiamo già prevedere di doverla poi modificare e mutare? Questo è contrario a tutti i principii che dirigono i buoni legislatori.

Il signor ministro ha citato le leggi del Belgio, le quali certamente sono le più libere nel continente europeo a rispetto dell'istruzione, ed affermò che il Governo colà ha un grande e largo ingerimento nelle scuole comunitative. Ora quest'ingerimento, per venire veramente al fatto positivo e preciso, restringesi, non già ad imporre i programmi nella significazione data fra noi a questo vocabolo, ma a domandarsi nel Belgio alle scuole comunitative che per lo manco insegnino la tal cosa e la tal altra.

Diversissimo, come ognuno vede, da ciò è l'ingerimento del Governo belgico da quello usato dal Governo nostro, il quale manda e prescrive programmi che devono essere seguiti e spiegati capo per capo, punto per punto, e, quando seguiti non fossero con tale esattezza, gli alunni rischierebbero forte di naufragare nei pubblici esami.

Il signor ministro ha detto infine che pure nel Belgio e nell'Inghilterra è molto diverso l'ingerimento del Governo, rispetto alle scuole private, dall'ingerimento che esercita nelle scuole comunitative.

Concedo ciò volentieri al signor ministro, ma è assai diverso fra me e lui il modo di contemplare tale fatto. Perciò nel Belgio, nell'Inghilterra ed in altri paesi dove si esercita la libertà d'insegnamento e la libertà municipale, ivi le scuole comunitative conservano anzitutto la propria autonomia e le proprie franchigie, ed ammettono un ingerimento più o meno esteso del Governo; qui invece noi riversiamo la tesi e diciamo anzitutto: le scuole comunitative saranno sotto il governo del Ministero, e vi avranno un certo grado d'ingerimento eziandio i municipi che le pagano.

Vedono adunque, signori, che non è affatto medesima la condizione delle cose, e io sostengo a ragione che non si può fare confronto alcuno fra le scuole del Belgio e dell'Inghilterra con quelle che noi vorremmo costituire nel nostro paese colla presente proposta di legge.

VALERIO. Alla parte del discorso dell'onorevole ministro la quale riguarda l'esempio tolto dal Belgio ha risposto così maestrevolmente l'onorevole Mamiani, che io non toccherò più quella questione. Verrò soltanto ad un'altra obbiezione posta innanzi dall'onorevole ministro della pubblica istruzione. Egli ci viene interrogando se saremmo disposti a lasciare che le scuole che emaneranno dagli istituti di benefi-

cenza, dalle comunità, dalle congregazioni religiose, possano insegnare con vecchi metodi, con libri cattivi, e così dare cattivi insegnamenti?

La sua tesi, o non prova niente, o prova troppo. Voi dite che le scuole dei privati saranno intieramente libere; ma permetterete voi alle scuole private di dare insegnamenti immorali, insegnamenti che andassero a distruggere le basi della società? No, certamente; e per impedire che questo abbia luogo, voi stabiliste nella vostra legge il diritto al Governo di sorvegliare l'insegnamento privato, di sorvegliare il libero insegnamento. Ora, se voi avete il mezzo di far sì che nelle scuole private non si possano dare insegnamenti che combattano l'ordine sociale, insegnamenti immorali, così potete fare anche quando le scuole che saranno ordinate dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni di beneficenza, venissero a dare insegnamenti della stessa natura.

Il signor ministro ha detto: le scuole private saranno intieramente libere. Ma, al punto in cui è giunta la questione, io domando a me stesso e domando alla Camera: quali e quante saranno queste scuole private? Avranno qualche maestro d'inglese o di francese, qualche maestro che insegnerà l'abbici, e tutto sarà finito, perchè, se tutte le scuole municipali, se tutte le scuole provinciali, se tutte le scuole dirette da istituzioni di beneficenza e tutte quelle cui esse portano il loro contributo debbono essere governate dal ministro della pubblica istruzione, accadrà quello che io ho detto nella discussione generale, che la libertà d'insegnamento sarà un bel cartello che voi avrete posto in capo alla vostra legge; ma voi avrete fatto quello che facevano le repubbliche del medio evo, che in capo agli edifizii destinati alle carceri, ai piombi scrivevano in gran carattere la parola *Libertas*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Qui si fa sempre equivoco di parole, si dà fin d'ora il nome di istituti e scuole libere agli istituti privati. Si vuole necessariamente che le parole *istituto pubblico* corrispondano a *istituto del Governo*, e su questi equivoci si aggirano sempre le risposte e le argomentazioni.

Ora, o signori, è già dichiarato e provato all'evidenza che vi può essere un istituto pubblico e libero nello stesso tempo; che, per conseguenza, adottando le parole *istituto pubblico*, non si preclude la via a che qualcuno di questi istituti possa essere libero.

VALERIO. Ditelo nell'articolo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho già dimostrato che colla parola *governa* non s'intende che si debbano sottomettere tutte le scuole all'arbitrio del Ministero, ma che si governano a tenore delle leggi.

Questo basta quanto alle osservazioni che ha fatto testé l'onorevole Valerio.

La parola poi dell'egregio deputato Mamiani, massimamente in cosa che rifletta la pubblica istruzione, è così grave ed autorevole, che io non posso certamente lasciare senza risposta le sue osservazioni.

Egli parte dal supposto che in questa legge si debbano incarnare i principii e le disposizioni relative alla libertà d'insegnamento. Ora, o signori, parmi che siasi abbastanza detto che non è qui che debbono quei principii applicarsi, ma bensì nelle leggi speciali. L'essenziale per questa legge si è di non introdurre alcuna disposizione che precluda assolutamente la via all'applicazione di quei principii, e mi pare di avervi dimostrato che non si preclude in nessun modo la via ai medesimi con quanto è proposto.

Ma, dato anche che per la necessità del momento, per non disordinare l'intero edificio del pubblico insegnamento, s'in-

troducesse in questa legge qualche parola che potesse in avvenire pregiudicare le disposizioni sulla libertà d'insegnamento che il Governo vuole introdurre nelle leggi speciali, sarà sempre in potestà del potere legislativo di togliere quella parola. Dunque non è qui il caso di vedere se introduciamo o non introduciamo disposizioni relative alla libertà d'insegnamento, giacchè torno a ripetere che queste verranno poi introdotte a suo tempo nelle leggi speciali.

Mi combatteva poi francamente il deputato Mamiani riguardo all'esempio da me addotto della legislazione belgica, alla quale nessuno potrà contrastare la supremazia in materia di libertà d'insegnamento. Penso che l'onorevole Mamiani non avesse ben presenti alla memoria le disposizioni di quella legge, giacchè essa, relativamente agli istituti comunitativi e provinciali, è assai più ristretta di quanto esso mostrava credere, cioè a dire l'ingerenza del Governo vi è assai più estesa. E, per non ritornare nuovamente sopra questa questione e deficiarla nettamente fin d'ora, chiederò alla Camera licenza di leggere alcune disposizioni della legge sull'insegnamento secondario del Belgio, sancita ultimamente nel 1850.

Il primo articolo dichiara :

« Les établissements d'instruction moyenne, organisés sur les bases ci-après et dépendant, soit du Gouvernement, soit de la commune ou de la province, sont soumis au régime de la présente loi.

« Art. 5. Les établissements provinciaux ou communaux d'instruction moyenne reçoivent une organisation analogue à celle des établissements du Gouvernement ; ils portent la dénomination de collèges ou d'écoles moyennes provinciales ou communales.

« Sont soumis à un régime différent, quant à l'intervention de l'autorité supérieure :

« 1° Les établissements provinciaux ou communaux subventionnés par le Trésor public ;

« 2° Les établissements exclusivement provinciaux ou communaux ;

« 5° Les établissements privés, auxquels la commune accorde son patronage en leur fournissant des subsides ou des immeubles.

« Art. 6. Les résolutions des Conseils communaux portant fondation d'un établissement d'instruction moyenne sont soumises à l'approbation de la députation permanente du Conseil provincial, sauf recours au Roi en cas de refus. »

Quindi all'articolo 7 dice :

« Les provinces ou les communes ne peuvent déléguer à un tiers, en tout ou en partie, l'autorité que les lois leur confèrent sur les établissements d'instruction moyenne.

« Art. 8. L'instruction moyenne comprend l'enseignement religieux.

« Art. 10. A dater de la troisième année de la publication de la présente loi, ne pourront être nommés aux fonctions de professeur ou de préfet des études dans les athénées royaux et dans les collèges communaux, subventionnés ou non par le Trésor public, que les candidats munis du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur.

« Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du Gouvernement, soit des communes, devront être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur.

« Pour être nommé aux fonctions de maître d'étude ou de surveillant, il faudra être porteur ou du certificat d'élève universitaire, ou du diplôme d'instituteur primaire.

« Sont exceptés les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences et les personnes qui occupent actuellement, dans les établissements d'instruction moyenne, dirigés ou subsidiés par le Gouvernement, la province ou la commune, les emplois auxquels s'applique le présent article.

« Nul ne peut être nommé préfet des études, directeur, professeur ou régent dans les établissements dirigés par le Gouvernement, la province ou la commune, s'il n'est belge ou naturalisé. »

L'articolo 11 stabilisce :

« La direction des athénées et des écoles moyennes appartient au Gouvernement, qui en nomme tout le personnel.

« Il y exerce la surveillance par l'intermédiaire des inspecteurs et d'un bureau local d'administration.

« Art. 12. Le bureau formant le Conseil administratif de l'athénée ou de l'école moyenne se compose :

« 1° Du collège du bourgmestre et échevins ; le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui est président de droit ;

« 2° De quatre membres au moins et de six membres au plus qui sont nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil communal. La moitié au moins est prise en dehors du Conseil communal.

« Le bureau est renouvelé tous les trois ans ; les membres sortant peuvent être nommés de nouveau.

« Le gouverneur de la province peut présider le bureau de l'athénée ou de l'école moyenne. Il en est de même du commissaire de l'arrondissement, à l'égard de l'école moyenne, dans les communes placées sous sa surveillance. »

BERTI. Questi sono pagati dal Governo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Attenda.

VALERIO. Si tratta solo delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non interrompere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. C'è ancora qualche cosa di più.

All'articolo 28, parlandosi degli stabilimenti comunali e provinciali, è detto :

« Le Gouvernement est autorisé à accorder des subsides aux établissements communaux et provinciaux d'instruction moyenne, soit du premier, soit du second degré.

« Art. 29. Les subsides sont subordonnés aux conditions suivantes : 1° Que l'établissement accepte le programme d'études qui sera arrêté par le Gouvernement ; 2° Que les livres employés dans l'établissement, les règlements intérieurs, le programme des cours, le budget et les comptes soient soumis à l'approbation du Gouvernement.

« Art. 30. Les provinces et les communes, soit seules, soit aidées de la province, en se conformant aux conditions exigées par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, pourront créer et entretenir des établissements d'instruction moyenne, soit du premier, soit du second degré, dont elles auront la libre administration. »

Dal fin qui esposto si scorge che la legislazione belgica assoggetta gli stabilimenti comunali, siano sussidiati dal Governo o no, come pure i provinciali, a molte e gravi prescrizioni, cioè li assoggetta alle stesse regole scolastiche degli atenei, loro prescrive gli stessi programmi, gli stessi libri.

Non è ora il momento di entrare nella questione amministrativa e scolastica, ma vi sarebbero ragioni ben potenti per dimostrare che quest'assimilazione è assolutamente necessaria se si vuol mantenere elevato l'insegnamento nei comuni. Io mi limiterò a produrre una sola ragione. Se v'induceste a fare questa distinzione e lasciaste che i comuni potessero nominare il loro personale nei propri collegi, sospenderlo,

destituirlo, stipendarlo, che cosa ne avverrebbe, o signori? Ne avverrebbe che formereste una classe a parte d'insegnanti, i quali si troverebbero continuamente in balla delle determinazioni dei Consigli comunali, e quest'anno sarebbero professori, un altro anno non lo sarebbero più. Dove troveranno questi professori che venissero eliminati da un collegio, un altro collegio per insegnare, quando non venissero compresi nella categoria degli'insegnanti del Governo che mantiene nelle sue mani la principal parte dell'insegnamento secondario? Io credo che creereste una classe d'insegnanti proletari, miserabili, infelici, giacchè i comuni da se stessi non potrebbero assicurare nè uno stipendio abbastanza largo nè una pensione abbastanza certa da poter attirare le migliori capacità in questi collegi.

Sta bene che i comuni i quali pagano essi medesimi i loro maestri abbiano l'iniziativa, possano scegliere e proporre al Governo questo o quel professore. Fin qui sta bene; è necessario che vi sia questa latitudine; ma, se volete poi lasciare gl'insegnanti in piena balla dei comuni, se volete lasciare ai comuni medesimi tutta la responsabilità sulla posizione e sull'avvenire degli insegnanti, allora, invece di migliorare la condizione di questi insegnanti e di migliorare l'insegnamento di questi comuni liberi, voi lo deteriorerete.

Se si potesse fare fra tutti i comuni, i quali vogliono essere liberi, un'associazione che assicurasse a questi insegnanti una carriera, un avanzamento ed una pensione, allora si potrebbero evitare queste gravi difficoltà. Ma che cosa fareste allora? Ricostituireste uno Stato nello Stato; la parte cioè che fa il Governo come rappresentante dell'associazione dei comuni, la farebbero molti comuni insieme associati, e così verreste a costituire una nuova comunità scolastica nello Stato senza alcuna necessità.

Non voglio continuare sopra questo argomento grave assai, e dove troverei ancora molte altre ragioni in appoggio della mia tesi. Rimandiamo dunque la quistione quando si tratterà dell'insegnamento secondario, e per quello che riguarda l'insegnamento universitario o elementare, quando si tratterà di ognuno di questi rami. Ma per ora ritenga la Camera che, colla definizione di scuole pubbliche, non resta in nessun modo danneggiata la questione della libertà dell'insegnamento; con essa il Governo non acquista ancora il terreno che ha già acquistato nel Belgio il Governo medesimo riguardo alle scuole pubbliche, giacchè con questa definizione noi non stabiliamo già fin d'ora l'identica ingerenza che il Governo nel Belgio ha sulle proprie scuole. Quindi mi pare assolutamente panico il timore che altri ci pone innanzi che, ammettendo quella definizione, si possa pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Le parole dell'onorevole Mamiani e quelle dell'onorevole Valerio hanno già in gran parte preoccupato quanto io intendeva di rispondere al discorso dell'onorevole ministro; tuttavia le ultime osservazioni del signor ministro stesso mi pare che meritino nuova risposta. Sarò breve perchè, avendo gli oratori precedenti ridomandata la parola, penso che daranno spiegazioni molto più ampie di quel che io possa fare.

L'onorevole ministro ci propone sempre l'esempio e della Francia e del Belgio, ma egli riconoscerà che noi siamo, in materia d'istruzione pubblica, in un punto diametralmente opposto a quello in cui si trova specialmente il Belgio.

Nel Belgio il diritto comune è la libertà, e il Governo ha organizzato un forte insegnamento ufficiale, acciocchè questa libertà non fosse sola e non mancassero, a chi non aveva i

mezzi di poter profittare degli stabilimenti liberi, i mezzi di istruzione. Ma noi siamo in un sistema diametralmente contrario, siamo in condizioni che appena da due o tre giorni si è proclamato in astratto il principio della libertà; ma questa libertà a cui fa all'amore non ha ancora prodotto il libero insegnamento. Nel Belgio come compare l'insegnamento ufficiale? Come una eccezione, come una pubblica amministrazione, in cui il Governo offre a tutti i mezzi d'istruzione. Certo è naturale che in tali condizioni il Governo ordini come la intende le sue istituzioni, che ai comuni ed enti morali che vogliono esserne serviti e curare l'insegnamento ufficiale in compenso dei sacrifici che fa, dei sussidi che accorda, domandi anche che seguitino i suoi metodi; è naturale che questo corso di studi governativo parta dai principii elementari che si danno nelle scuole comunali, sia dello Stato, e salga per la scala delle scuole secondarie sino alle facoltà ed ai gradi accademici. È naturale insomma che il Governo abbia voluto creare colà un completo corso d'insegnamento ufficiale. Ma nel Belgio esiste poi un altro insegnamento affatto libero che guida anch'esso ai gradi accademici, anzi nel Belgio vi sono persino Università libere. Vi è nel paese nostro qualche cosa di simile?

L'onorevole ministro dà oggi molte spiegazioni delle parole *pubblico* e *ufficiale*, ma queste non sono quelle d'ieri. Ieri si era proposto d'introdurre nell'articolo 1 della legge la parola *ufficiale*; io ne aveva appoggiata l'idea dietro l'autorità dell'onorevole Tola e del signor relatore medesimo, il quale l'aveva introdotta nel suo emendamento; ma poi si credette inutile, si volle anzi dimostrare che nel linguaggio comune *pubblico* significa *ufficiale*. Oggi invece si dice che *pubblico* non ha il significato di *ufficiale* e governativo. A me pare che dopo la discussione d'ieri questa parola ha preso nella legge attuale un significato tecnico; l'onorevole ministro può non crederlo, ma lo posso credere io, e molti deputati lo crederanno con me.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi permette una spiegazione?

Se l'onorevole relatore ha ritirato ieri le parole *ufficiale* e *libero*, è stato in seguito alle spiegazioni da me date sul significato della parola *pubblico* nel nostro diritto interno. Dimandi all'onorevole relatore, e vedrà che è in seguito alle mie spiegazioni che egli ha creduto dover ritirare la sua parola.

DELLA MOTTA. Io ho sentito quanto si discorse ieri nella Camera su questo punto, ho sentito specialmente l'onorevole Farini citare tutte le autorità possibili, proprio per provare che *pubblico* equivaleva ad *ufficiale*; su questa base si è fatta la distinzione che il ministro *governa* l'insegnamento pubblico e *sorveglia* il privato; dunque questa parola *pubblico* ha un significato tecnico che ieri si è introdotto nella legge, per cui non possiamo fare a meno di concludere che, secondo questa legge, sarà e dovrà essere governato dal Ministero tutto ciò che nominerassi insegnamento *pubblico*, mentre esso sorveglierà solamente l'insegnamento privato che solo potrà aver nome e fatto di essere libero.

L'onorevole ministro aggiunge importar molto che il Governo sopravvegli e abbia ingerenza in tutti quegli istituti e opere pie e di beneficenza di cui si parla nell'articolo 2, sulla di cui sospensione disputiamo adesso. Ma io qui pure mi riferisco ai detti di ieri. Altro è che il ministro governi l'istituzione ufficiale, la coordini, acciò essa metta capo e conduca naturalmente chi ne segue il corso agli esami accademici, altro è che non gli basti il sopravvegliare gli altri rami d'insegnamento privato, cioè non ufficiale. Il ministro teme

grandi pericoli da queste istituzioni private; esso però ha dalla legge le facoltà necessarie per occorrere a qualunque deviazione dell'insegnamento privato. Non è possibile che succeda ciò che egli mostrava di temere, che, cioè, in qualche scuola si possano impunemente insegnare dottrine pregiudizievoli alle nostre istituzioni, al nostro diritto sociale. Tutto questo non succederebbe se non quando il ministro si addormentasse in quella sorveglianza che gli è attribuita dall'articolo 1 della legge votato ieri. Ed in vero, ritornando ancora al confronto di quello che dice farsi altrove con quello che si farebbe da noi, vedremmo che non minori son certo fra noi i messi del Governo per infrenare i trascorsi dell'insegnamento privato, che noi siano dove quello è vastamente attuato, mentre fra noi appena esiste. Ed anche a questo proposito tornerà utile vedere che le condizioni sono ben diverse fra noi e i paesi in cui l'insegnamento libero è attuato.

Nel Belgio, come già dicevamo, il diritto pubblico comune essendo libertà, questa trovò ed ha spazio, e grande spazio. Io credo che le scuole ufficiali del Belgio sono molto in minor numero che non da noi, od è lecito, in ogni caso, di stabilire ovunque delle scuole libere nuove.

Al contrario fra noi, sol che si ammetta questo articolo 2 ora in discussione, come fu proposto dalla Commissione o dal Ministero (che la differenza non è tanto grande), non vi sarà più scuola che possa crearsi, o meno qualche privata scuoluccia di un qualche ristrettissimo numero di alunni che non figuri in verun modo, non ci sarà più istituzione che possa durare e giungere ad avere stabilità, perchè tutte quelle che dipenderebbero da istituzioni stabili, cadrebbero nella cerchia delle scuole governative. E, ad intendere questo, le ultime parole dell'articolo 2 vogliono essere raffrontate colle altre leggi.

L'articolo 2 dice che appartengono all'istruzione pubblica, non solo le scuole o istituti creati o stabilimenti mantenuti dall'erario delle amministrazioni provinciali comunitative, ma anche da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela delle amministrazioni pubbliche. Ora, secondo le nostre leggi municipali, tutte le fondazioni pie rimangono in qualche modo sotto la tutela e l'ispezione delle amministrazioni pubbliche, cioè, se non altro, dei rispettivi municipi. Ed io conosco (benchè il ministro faccia segni di diniego), io conosco scuole fondate su niente altro che sopra sottoscrizioni particolari, alle quali si vuole imporre l'ispezione ed il metodo dell'insegnamento ufficiale e i sistemi che si praticano nelle scuole governative. Ora dico che in questo si sbaglia, che, a mio giudizio, si va fuori della strada che conduce a dar vita al libero insegnamento; poichè non gli si lascierebbe più luogo nè nelle istituzioni stabili esistenti, nè nelle future che, ove si creassero, dovrebbero o perire o divenire parte di quello pubblico ed ufficiale. In tutto questo poi non si fa giusto concetto della natura e dell'insegnamento libero e dei benefici che se ne debbono aspettare.

Il libero insegnamento che cosa è? Secondo quello che ne pensarono i Francesi, quando tante volte ne parlarono e poi con molti stenti vennero a realizzarlo, con questo si trattava di creare non la sola facoltà, a chi la volesse, di dispensare un insegnamento libero, ma anzi di rendere possibile, al tempo e agli sforzi uniti di quelli che lo volessero, l'organizzare un piano e scala intera d'istruzione con sistemi e modi diversi da quella ufficiale. Se l'insegnamento fosse libero per le persone, ma non già nei metodi e nei sistemi, non potrebbe presentare quei vantaggi che deve aspettare la scienza, non farebbe concorrenza a quello governativo.

Quindi credo che l'idea dell'insegnamento libero va concepita sopra una scala più vasta. A parer mio la libertà d'insegnamento non è quella in cui si dà a questo o a quell'altro il diritto d'insegnare a date condizioni, ma è quella che dà la facoltà di potere in faccia del pubblico costituire istituzioni stabili d'insegnamenti, onde non sia più una necessità per chi vuol darsi competente cultura il seguire le scuole ufficiali, coordinando del resto l'uno coll'altro insegnamento a maggiore vantaggio della nazione.

Il signor ministro non può accettare questa idea, dacchè ha tanto insistito per sostenere che è pubblico tutto quello che viene da stabilimenti pubblici. Ora se così la intendiamo, per verità non credo che questa sia massima già nelle nostre leggi sancite. Concederò in parte almeno che le leggi attuali circa all'istruzione considerino come pubblica quella che proviene da stabilimenti pubblici, ancorchè non propriamente governativi; ma vi sono pure delle istituzioni pubbliche bensì, ma di cui non è da dire che tutti i fatti e i creati siano pubblici. Suppongasì un'accademia, sarà pubblica; ma se apre una piccola scuola, un asilo infantile, una scuola di lingue straniere, o d'agricoltura o d'altra materia, vuol dire che quella scuola è pubblica perchè l'accademia è un'istituzione costituita con patenti e con tutte le altre osservanze che si richiedono per aver legale esistenza ed essere noverata fra le pubbliche istituzioni? Cosa diremo poi delle associazioni? Anche le associazioni se vogliono entrare nella vita civile, debbono avere il legale riconoscimento, essere approvate dallo Stato; ma se queste associazioni, una volta fatte, vogliono stabilire qualche scuola, ne viene che questa sia pubblica? Io credo quindi che vi sarebbero molte eccezioni a fare circa le idee generali esposte dall'onorevole ministro circa il modo di caratterizzare ciò che deve dirsi pubblico o privato nell'istruzione.

Del resto, piegando a conclusione, dirò che la difficoltà principalissima viene sempre in questa discussione dall'aver detto da principio che con questa proposta non si voleva far altro che una legge d'amministrazione dell'insegnamento, e poi avervi proposto un capitolo di massime e definizioni; dall'aver accettato la formola di un principio ristretto di libertà, e poi aver detto che questo principio di libertà non deve avere nessuna specie di effetto in questa legge.

Per questo, sebbene con mio rincrescimento, mi divido dal sentimento dell'onorevole Tola, e mi accosto al pensiero del deputato Buffa. Io credo che l'unico mezzo di uscire dal labirinto in cui siamo stati messi, ed in cui siamo, è quello di eliminare l'un dopo l'altro gli articoli di massima che esistono in questo progetto di legge.

Mel persuade anche il riflettere che il principio di libertà essendo stato proposto senza preparazione, non siamo in materia si nuova, scabrosa ed importante nemmeno preparati noi a formulare articoli i quali vadano un po' da vicino a toccarlo, sia nel senso di dargli spazio, che in quello contrario.

In ogni caso l'articolo di cui ora si tratta ne restringe cotanto il campo che quasi sarebbe vano il pensare altrimenti a dare in avvenire effetto alla proclamazione fatta col voto dell'ordine del giorno che vi si riferisce.

Una volta stabilito che appartengono all'istruzione pubblica tutti gli istituti educativi o scolastici posti sotto la tutela delle amministrazioni pubbliche, nulla rimane nè in genere d'istituzioni provinciali e comunitative, nè in genere d'associazioni stabili di congregazioni, di opere pie, che non cada in qualche modo sotto il governo del Ministero dell'istruzione pubblica.

Noi possiamo certamente far grandi inni alla libertà d'in-

segnamento, ma ci togliamo il mezzo di vederla attuata; non basta il dire che avrà luogo quando si faranno le leggi speciali, ma importa che il Ministero abbia un qualche interesse a presentarle queste leggi.

Io credo già ben poca cosa il voto che si è dato d'introdurre la libertà d'insegnamento capo per capo nelle leggi speciali; penso che l'unico mezzo di dar effetto vero al principio proclamato, sarebbe quello di fare una legge propriamente sull'insegnamento libero e coordinarlo coll'insegnamento ufficiale. Ma checchè sia dell'efficacia che avrà il voto per la libertà, dico che, ammesso questo articolo come viene proposto, non vi sarà mai ministro che possa credere necessario rifare le leggi sull'insegnamento ufficiale col pensiero di organizzare ad un tempo l'insegnamento libero e rinunciare al sistema di largo e universal governo che la legge attuale porrebbe intanto in atto.

La spinta non potrebbe venire se non dalla necessità, quando in tutto od in parte venisse meno l'insegnamento ufficiale per mancanza di mezzi finanziari nel Governo od altre cagioni, talchè il Governo si vedesse costretto esso stesso a cercare sussidi al bisogno sociale d'istruzione fuori degli ordini ufficiali.

Quindi, riassumendomi, accetto la proposta dell'onorevole Buffa.

PESCATORE. Se io credessi pregiudicata la libertà delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali laicali col definire come debba essere circoscritto l'insegnamento pubblico, io ben volentieri mi associerei alla proposta con cui si vuole soppressa la questione medesima; ma non credo punto che i comuni, le provincie e gli altri istituti laicali abbiano a temere alcun che da questa definizione. Per una parte l'autorità dello Stato sui comuni, sulle provincie e sui corpi morali laicali è incontrastata; per altra parte le idee di libertà a riguardo dei comuni predominano, e ad ogni modo i comuni staranno sempre a quella misura di libertà che vorranno loro concedere i legislatori che saranno chiamati a definire i loro diritti.

Egli è certo, per quanto io penso, che non potranno mai neanche i comuni essere assimilati interamente ai privati; imperocchè le autorità comunali maneggiano il denaro pubblico ed i privati maneggiano il denaro proprio. E se il Governo non può menomamente ingerirsi nell'uso che si faccia dei fondi e dei mezzi totalmente privati, credo che abbia il diritto e il dovere di sorvegliare un po' più, nella misura che permette la legge, il maneggio del denaro pubblico.

Ma vi ha un'altra specie di corpi morali che contesta l'autorità della legge, che contesta l'autorità dello Stato, ed è riguardo a questa specie di corpi che io credo essenziale, allo stato delle cose, che debba essere sin d'ora guarentita l'autorità dello Stato. Quando noi avremo definito che è insegnamento pubblico tutto quello che dipende da qualunque corpo morale, noi avremo posto in salvo l'autorità dello Stato, nè avremo punto pregiudicata la questione dei vari gradi di libertà che si dovranno nelle leggi di applicazione concedere alle varie specie di corpi morali. Ecco, secondo me, tutta l'utilità, anzi la necessità della definizione che io credo doversi mantenere.

Ad ogni modo, non crediate, signori, che sopprimendo l'articolo 2, la questione sia evitata; essa si riproduce negli articoli successivi dello stesso capitolo. Infatti leggete l'articolo 4. Che cosa ivi è detto? Ivi si dice:

« Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, ecc. »

Eccovi dunque un errore. Come! Non sono tutte pubbliche

le scuole delle corporazioni religiose? Sì, sono pubbliche, perchè sono mantenute con mezzi materiali di ragione pubblica. Sono dunque pubbliche, e devono riconoscere l'autorità dello Stato. Non dico che l'insegnamento loro debba essere parificato all'insegnamento ufficiale, ma che la legge ha diritto d'imporre loro, se lo crede conveniente, certe condizioni oltre a quelle imposte all'insegnamento essenzialmente privato.

Si farà dunque la stessa questione sull'articolo 4. E quando la Camera riesca ad evitare la questione su quest'articolo, essa la incontrerà ancora all'articolo 6.

FARINI. Ma è abolito anche quello.

BUFFA, relatore. Fa parte della stessa proposta l'abolizione dell'articolo 6.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nel progetto della Commissione non è abolito.

PESCATORE. Insomma, questa proposta urta con altre espressioni della legge. Quando furono distesi tutti questi articoli non era, a mio avviso, sufficientemente chiarita la differenza essenziale tra il concetto d'insegnamento libero e quello d'insegnamento pubblico. Dominava essenzialmente questa idea, che insegnamento pubblico e insegnamento ufficiale fossero a un dipresso la medesima cosa. Tant'è che lo stesso onorevole Buffa nel suo articolo 1 prendeva ancora l'uno e l'altro vocabolo come sinonimi. Dunque per ampliare quanto più fosse possibile l'insegnamento libero, si cercò di ampliare il significato d'insegnamento privato; e ciò, lo ripeto, forse a pregiudizio dell'autorità dello Stato. Non c'è bisogno di ampliare la cerchia dell'insegnamento privato oltre i suoi limiti naturali per assicurare la libertà agli istituti laicali; non c'è punto bisogno di ciò. La legge farà giustizia a tutti gli istituti; ma soprattutto importa di mantenere l'autorità dello Stato.

La legge accorderà tutta la libertà che può convenientemente competere ai comuni, alle provincie, a tutte le fondazioni, agli istituti, alle opere pie; ma è giusto che sia mantenuta l'autorità dello Stato anche riguardo alle corporazioni religiose; esse debbono accettare le condizioni della legge. Ora vediamo le corporazioni religiose sotto la maschera: in sembianza di associazioni private, si avanzano e reclamano senz'altro i diritti dell'individuo, e negano, come il cittadino, allo Stato l'autorità di imporre loro una condizione qualunque, oltre il diritto comune. Eccovi la vera importanza della questione. Io lo ripeto, una volta che il Parlamento ha consentito a favore delle corporazioni religiose un primo principio, quando il Parlamento ha già proclamato a pro di queste corporazioni quello che desideravano, il principio della libertà, esso non deve arrestarsi dal dichiarare completamente tutti i principii, anche quelli che temperano nei limiti dei diritti dello Stato il principio cardinale già concesso; altrimenti il Parlamento mostrerebbe di non difendere abbastanza vigorosamente i diritti che competono al Governo.

Mi spiace di dover accennare troppo sovente che certe condizioni, certe restrizioni, forse si dovranno imporre all'insegnamento dato dalle corporazioni religiose, considerato, come io credo debba considerarsi, quale insegnamento pubblico.

Se qualcuno di noi volesse incaricarsi di ridurre la libertà ecclesiastica alle condizioni economiche della Chiesa nello stato in cui erano al tempo di Teodosio il Giovine (*Ilarità*), io in quest'ipotesi, lo dichiaro apertamente, concederei anche alle corporazioni religiose, alla Chiesa la più assoluta libertà d'insegnamento. (*Segni di adesione*)

MAZZA P. Tutte le ragioni svolte fin qui dagli onorevoli

preopinanti hanno tratto alla questione sostanziale, quali cioè s'intendano essere gli istituti e le scuole pubbliche. Io, non contestando il loro peso a nessuna di esse, le lascerò tuttavia da parte dirimpetto alla questione speciale di soppressione sollevata dal mio amico il deputato Buffa.

Infatti la Camera ha deciso ieri che il ministro governa il pubblico insegnamento. Dunque è assolutamente necessario che si sappia quali siano gl'istituti pubblici che egli governa. Se questo non si fa, ne accadrà che vi saranno pubblici istituti i quali ricuseranno l'ingerenza del Governo. Una tale condizione di cose la Camera non ha mestieri che io le provi come sia affatto intollerabile e per il Governo e per gl'istituti medesimi.

Ma l'onorevole Buffa diceva: se noi con un articolo stabiliamo le condizioni che debbono segnare i pubblici istituti, evidentemente pregiudichiamo la questione che sarà per farsi circa i limiti che debbono circoscrivere l'insegnamento privato.

FARINI. Domando la parola.

MAZZA P. E veramente nell'attuale discussione, sia in questo, come in altro recinto, fu sempre osservato dalle diverse Giunte e dagli oratori che tennero il campo della discussione, il principio di pretermettere, per quanto stesse in loro, tutte le questioni di attinenza reciproca delle due specie d'insegnamenti, di cansare al possibile tutte le questioni le quali comprometterebbero la compiuta discussione che dovrà aver luogo a suo tempo.

Anche l'altro giorno, se non erro, l'onorevole mio amico il deputato Demaria diceva come la Commissione si fosse di questo stesso occupata quando venne a dibattere il progetto di legge che si agita.

Veramente fu saggia quest'idea del Senato, saggia quella della Giunta; ma tuttavia è impossibile l'evitare affatto la questione della sovraddetta attinenza. E noi possiamo renderne testimonianza, imperocchè da due giorni, volere o non volere, tale è quasi sempre la questione che si ventila in questo recinto.

Il nostro proposito non deve mica dunque essere l'impossibile: l'evitare assolutamente la questione di quell'attinenza sarebbe volere l'impossibile; il nostro proposito deve essere di compromettere il meno che sia possibile le deliberazioni che dovranno aver luogo quando si dovrà veramente trattare la questione della libertà d'insegnamento.

Ma l'onorevole Buffa soggiungeva ancora: noi discutendo quest'articolo solleviamo delle gravi questioni. Oh! certo noi solleviamo delle gravi questioni. Abbiamo udito anche oggi fino a quest'ora oratori discutere, chi in un senso e chi in un altro, la questione di sostanza. Venendosi a dibattere più specialmente l'articolo e non soltanto la soppressione, noi udremo ancora delle altre discussioni. Ma, se sono gravi le questioni che questo articolo solleva, io dico che sarebbe ancor più grave, che sarebbe insopportabile la condizione di cose che sorgerebbe qualora questo articolo si sopprimesse; imperocchè non si saprebbero quali siano i pubblici istituti che il ministro governa; i pubblici istituti potrebbero ricusare l'ingerenza del Governo, e il ministro non avrebbe un fondamento di legge su cui appoggiarsi per far valere i diritti del Governo e del paese medesimo.

La logica dunque imperiosamente comanda che si respinga la soppressione proposta dall'onorevole Buffa. Respinta poi la soppressione, sarà allora più specialmente il caso di occuparsi delle questioni che solleva l'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola per proporre un emendamento.

VALERIO. Il deputato Mamiani ha accennato di voler parlare; se volesse rispondere, io gli cedo la parola.

PRESIDENTE. Allora il deputato Mamiani ha facoltà di parlare.

MAMIANI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle troppo gentili parole rivolte alla mia persona. Quanto ai particolari sull'insegnamento nel Belgio, siccome sono fatti, non verranno cambiati nè dalle parole mie, nè da quelle del signor ministro, e mi rimetto alla realtà delle cose per appunto verificata. Considero per altro che, quand'anche fosse vero che colla presente legge, come sembra avere affermato il signor ministro, non fosse egli investito di tanta autorità in alcune nostre scuole, come ne è il ministro belga nelle scuole comunitative in quello Stato, ciò non iscioglie la questione di principii; conciossiachè, nel modo che era avvertito dall'onorevole Della Motta, nel Belgio le scuole comunitative sono autonome, sono di loro natura libere e signore di sé; laddove, se noi accettiamo le distinzioni e ripartizioni che reca l'articolo 2 della proposta di legge, le scuole municipali mi sembra che diventino necessariamente governative, imperocchè non so fare distinzione profonda fra scuole governative e scuole governate dal Ministero. Laonde egli è necessario o abolire le ripartizioni dell'articolo 2 o temperare almeno con acconci emendamenti la espressione assoluta e universale dell'articolo 1.

VALERIO. Il discorso pronunziato dall'onorevole Pescatore, e specialmente quello del signor ministro dell'istruzione pubblica, rendono molto più gravi le conseguenze che deriveranno dalla votazione che noi stiamo per fare.

Il signor ministro ha combattuta come dannosa e pericolosa l'azione libera dei comuni nelle scuole. Egli ha detto: nascerà un corpo insegnante anomalo, con dottrine diverse, di cui non conoscerete nè i principii nè i fini. E esso ha soggiunto: questi maestri dei comuni saranno male pagati; i comuni non potranno dare le pensioni che solo il Governo può assicurare, essi cadranno nella miseria.

Egli è evidente che il signor ministro non cammina per la via che conduce alla libertà d'insegnamento, ma cammina per la via che conduce al protezionismo il più stretto. Abbiate fiducia, dico io, nell'opera dei comuni, nel senno dei vostri concittadini e nell'azione della vostra libertà, e voi non temerete che questi maestri non siano pagati, che vecchi, piombino nella miseria.

La libertà è tal cosa, ha tal potenza che sa antivenire i mali futuri, rimediare ai presenti; e se la libertà è buona in economia, se per suo mezzo abbiamo distrutte le corporazioni di arti e mestieri che tendevano appunto a fare nella loro sfera ciò che il signor ministro vuol fare nell'insegnamento, io non vedo perchè dobbiamo conservare e tanto meno introdurre, laddove non esiste, tale un protezionismo che ci trasporti, se non ai tempi di Teodosio il giovane, a quelli di Teodosio il vecchio.

L'onorevole Pescatore ha portato la questione sopra un terreno che scotta. Passi la sua idea rispetto ai comuni, quantunque riguardo a questi abbia fatte certe concessioni che io non sarei mai disposto a fare a verun Governo. Allorquando diceva: i privati maneggiano i loro propri danari, il comune maneggia quelli del pubblico, dunque il Governo ha diritto di immischiarsi nelle sue faccende, e di far ciò che fa del denaro che gli viene dalle imposte. Egli ha confuse insieme due cose ben diverse. Il danaro che il comune impone a se medesimo, esso ha il diritto di maneggiarlo, e il Governo non deve esercitare sopra un tale maneggio che una semplice sorveglianza, mentre deve amministrare e render

conto del danaro che gli viene dall'imposta pubblica votata dai rappresentanti della nazione. Sotto questo aspetto adunque non posso consentire col mio amico l'onorevole Pescatore.

Poscia egli ha soggiunto: quanto ai corpi laicali sta bene, ma si corrono grandi pericoli quanto ai corpi che egli chiama ecclesiastici. Qui la questione...

BERTI. Non sono compresi in questo articolo.

VALERIO. Credo bene che siano compresi.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì, ci sono.

BERTI. Ma no, non ci sono.

VALERIO. Leggerò l'articolo proposto:

« Appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole create, o stabilmente mantenute in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitative, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche. »

Veramente non sono compresi, e ciò ci deve spingere maggiormente a rifiutare il nostro assenso all'articolo. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non interrompere l'oratore e a non intavolare conversazioni che nucono alla discussione.

VALERIO. Io dico quello che sta in fondo del mio cuore: amo la libertà e la voglio, non per me solo, ma per tutti, persuaso qual sono che il principio del secolo nostro, il principio della libera discussione, la potenza della verità, della libertà è tale e così grande cosa che può, sicura della vittoria, combattere, e contro le dottrine del medio evo e contro gli scolastici di tutte le epoche e contro i pedanti di tutti i generi. (*Harità*)

Nè io veggo che abbiamo molto da temere per questo rispetto. Egli è evidente che il regime attuale non è regime di libertà; che noi usciamo da un ordine di cose in cui l'azione del Governo era grandissima e preponderante, e ne abbiamo conservati finora gli ordinamenti e i danni. Nel paese nostro, tolte le leggi politiche, le quali vennero (e debolmente a mio avviso) modificate, nelle altre il Governo conserva tutto il potere che aveva per lo passato.

Ora vediamo in quali circostanze noi ci troviamo. Il danno che può temere l'onorevole mio amico Pescatore, noi lo abbiamo già interamente fin d'ora, e non possiamo temerne uno maggiore.

Noi vediamo fiorenti i piccoli seminari di parecchie diocesi. Noi vediamo vescovi fondare collegi, in cui i giovani sono ammessi a così tenue pensione per cui, al loro raffronto, i collegi nazionali debbono necessariamente sostenere un grave dispendio e appena reggere alla concorrenza.

Noi vedemmo i fratelli della Dottrina Cristiana in Torino aprire un collegio di educazione commerciale, il quale, mercè le tenui pensioni a cui sono ammessi gli alunni, fece una terribile concorrenza ad un simile istituto libero presieduto dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, e che aveva a fautori gli uomini più influenti del sistema politico attuale, e ad amministratori negozianti i più ragguardevoli ed accreditati.

Noi vediamo nell'ordine attuale di cose, che non può essere peggiorato in senso contrario alla libertà per opera del Governo, quasi tutti i collegi presieduti da sacerdoti; noi vediamo l'influenza sacerdotale dominare quasi tutte le nostre scuole; onde dico all'onorevole mio amico Pescatore che il danno che dall'eccesso di tale influenza può provenire nell'insegnamento pubblico, l'abbiamo tutto.

Il rimedio lo aspetta dalla libertà; si conceda che nelle

cattedre universitarie, nell'insegnamento secondario e nel primario si introducano buoni principii razionali, e questi sperderanno le nubi del passato ed apriranno un largo spazio nell'avvenire. (*Bene! a sinistra*)

Il signor ministro iteratamente ha asserito che degli istituti i quali debbono essere governati dal Ministero, alcuni saranno liberi, altri no.

Io invito il signor ministro od alcuno dei membri della Commissione a voler introdurre un emendamento, il quale ci dia tale separazione. Se questa non è statuita, chiaro appare che la conseguenza logica della legge conduce a porre le scuole delle comunità e gli istituti provinciali e delle opere pie nella condizione medesima in cui sono le scuole ufficiali, in guisa che noi vedremo i comuni, i quali per l'addietro ebbero la facoltà di eleggere i maestri, perdere tale diritto ed essere assoggettati alla tutela governativa, per cui i maestri da essi nominati debbono essere confermati dal Governo. Ora per me la conferma governativa equivale all'elezione, ed è questo un ordine di cose che, a parer mio, non si può assolutamente ammettere.

Se egli dunque sinceramente vuole (ed io lo credo) che colle parole « governare i pubblici istituti, » gli uni debbano essere liberi e gli altri ufficiali, inserisca nella legge una disposizione che sanzoni siffatta affermazione.

Il signor ministro si appoggiò massimamente sopra la legge del Belgio, della quale ci diede lettura.

Alle parole pronunziate dagli onorevoli Mamiani e Della Motta aggiungerò ancora che la legge or mentovata concerne l'insegnamento secondario; ma non ci ha letto quella che si riferisce all'insegnamento primario, ed io non credo che il Belgio, sebbene non ricordi ora precisamente questa legge, abbia per l'insegnamento primario una legge in cui il Governo abbia influenza eguale a quella che esercita nell'insegnamento secondario.

Del resto io scendo a patti; ci si dia tutta la legge, tutta la libertà che avvi nel Belgio, ed io accetto ben di buon grado, relativamente all'insegnamento secondario, le condizioni di cui ci ha dato lettura il signor ministro; ma s'intanto che della legge del Belgio egli non vuol darci che la parte restrittiva e non quella che riguarda la libertà, mi permetta che io respinga questo suo dono.

Il signor ministro invita la Camera a conservare al Governo le sue prerogative. Conservi il Governo queste sue prerogative, ma non venga in questa legge a privarci di quel po' di libertà che esisteva pel passato, a toglierci la speranza della libertà nell'avvenire.

Stiamo al sistema attuale delle cose, non si muti per nulla; intanto quando le leggi speciali relative ai vari gradi d'insegnamento ci saranno presentate, sarà dover nostro, e non vi mancheremo, di far sì che nella discussione la libertà venga rispettata. Ma il venirci ora a dire: ammettiamo questo, e quanto si troverà contrario alla libertà lo toglieremo, equivarrebbe a rinnovare la vecchia favola di Penelope, ed io non credo sia ciò onorevole per verun Parlamento. Nel primo mio ragionamento ho fatta un'obbiezione, a cui il signor ministro non ha risposto. Io chiesi, qualora si ammettesse quest'articolo del Ministero o quello della Commissione, che cosa avverrebbe di tutte quelle scuole che sono di natura mista, ma che provengono da beneficenze private; di tutte quelle istituzioni le quali sono sussidiate o dalle comunità, o dalle provincie, o dalle congregazioni di carità, o dalle opere di beneficenza.

Io reputo che sarebbe gravissima sventura qualora le istituzioni di questo genere venissero ad essere classificate fra gli

istituti comunitativi e provinciali ; e quando venissero ad essere assoggettate all'azione del Governo, io preveggo che moltissime di quelle scuole, di quegli istituti verrebbero ad essere chiusi.

Ciò detto, per porre un rimedio ad uno degli inconvenienti accennati dal signor ministro, e togliere perciò ogni scrupolo, io propongo che quando venga ammesso l'articolo proposto dall'onorevole Buffa sia fatta la seguente aggiunta :

« Saranno assimilate agl'istituti governati dal Ministero le scuole comunitative e di opere pie e di fondazioni particolari, le quali riceveranno sussidi dal Governo. »

Il signor ministro, esponendo la legge del Belgio, si è appoggiato specialmente sopra quella parte dell'articolo che dà al Governo del Belgio un'azione diretta su quelle scuole che ricevono sussidi dallo Stato. Ora, ammesso il principio che le scuole possono rifiutare i sussidi che loro vengono dispensati dal Governo, io ne accetto la conseguenza.

Sia pur detto che quelle scuole le quali ricevono sussidio dal Governo siano assoggettate all'azione governativa; chi vuole sussidio deve necessariamente piegare la testa : ma che le altre scuole dei comuni e delle provincie, le quali nulla chiedono al Governo, debbano pur vedersi assimilate a quelle ufficiali, questo sarebbe troppo crudele ed ingiusto.

Così io penso che, dopo aver parlato tanto tempo di libertà, noi non verremo a dare una ferita mortale alla prima di tutte, alla libertà dei comuni.

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che vi è già un altro emendamento dell'onorevole Mamiani, che potrebbe essere adottato nel caso che non fosse ammessa la proposta Buffa, la quale riguarda gl'istituti comunitativi.

Pregherei gli onorevoli oratori che prendono la parola a voler restringere il loro discorso al punto della soppressione di quest'articolo, perchè finora si è in molte parti discusso il fondo dell'articolo stesso che si vorrebbe sopprimere, il che dilunga molto da una conclusione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Prendo la parola per rispondere all'invitazione fattami dall'onorevole Valerio di dover dichiarare se le scuole le quali vengono alimentate dai fondi privati e contemporaneamente sussidiate da qualche corpo morale debbano essere contemplate fra le scuole pubbliche. A questo riguardo io credo che l'onorevole preopinante troverà una risposta nello stesso progetto di legge, giacchè all'articolo 6 si definisce la scuola privata a questo modo :

« Appartengono all'istruzione privata gl'istituti e le scuole, dove uno o più cittadini, senza pubblico mandato e senza stabile dotazione di alcuno dei corpi morali riferiti nell'articolo precedente, si danno all'istruzione ed all'educazione. »

Ciò vuol dire che quando alcuna di queste scuole, mantenuta in massima parte dai fondi privati, venisse anche sostenuta in via di vero sussidio dai corpi morali, non perderebbe per ciò il carattere di scuola privata, e quindi sarebbe assoggettata unicamente alle norme delle scuole private. Questa norma è anche stabilita negli altri paesi. In Francia è prescritto che una scuola privata può essere sussidiata da un corpo morale fino alla concorrenza del decimo della spesa richiesta per la scuola. Nel Belgio si lascia maggior latitudine : però è prescritto che nessun corpo morale, ossia nessun comune o provincia (giacchè nel Belgio i corpi morali si limitano unicamente a questi due enti), possa sussidiare una scuola privata, senza aver prima il consenso della deputazione permanente del Consiglio provinciale e del Governo.

In questo progetto si è dichiarato in tesi generale che pos-

sono conservare ancora la natura di scuole private quando il sussidio del corpo morale non sia stabile.

Mi pare con ciò di aver risposto all'interpellanza mossami dall'onorevole Valerio.

VALERIO. Che s'intende per sussidio stabile ? Per esempio, la maggior parte degli istituti, di cui io parlo, ha un sussidio da congregazioni di carità o dai municipi, o dalle provincie ; e questi sussidi sono sempre contenuti nei loro bilanci. Saranno questi considerati come stabili ?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Certo che sì.

VALERIO. Allora quegli istituti cadono tutti nelle mani del Governo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma, o tali istituti sono mantenuti con fondi pubblici, ovvero da privati; nel primo caso sono pubblici, nel secondo privati. Credo che sia impossibile definire altrimenti queste diverse nature di scuole.

POLTO. I bilanci sono annui.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi rincresce che l'onorevole preopinante, combattendo le ragioni da me adottate, abbia asserito che io voglio ridurre le scuole tutte, anche le comunali e provinciali, sotto il regime governativo delle scuole regie, cioè togliere loro assolutamente ogni briciolo di libertà. Io non ho mai immaginato questa cosa ; solo ho dichiarato che le scuole comunali e provinciali, siccome mantenute coi fondi di una parte dei contribuenti, devono essere soggette ad un maggior grado d'ingerenza governativa che non le scuole private, perchè appunto vestono essenzialmente il carattere di scuole pubbliche. Ma non ho con ciò detto che debbano assolutamente in tutto e per tutto essere rette colle stesse norme delle scuole regie e nazionali.

Il grado poi di libertà che rimane concesso con questa legge non è certamente inferiore a quello di cui godono presentemente. Rimangono intatte le disposizioni che regolano le scuole comunali ; che anzi da quest'osservazione prenderò argomento per combattere un'altra asserzione, che cioè colla denominazione di scuole pubbliche si vogliono comprendere tutte le scuole che sono mantenute dai corpi morali. Secondo la legislazione attuale, quantunque siano comprese nel novero delle scuole pubbliche le scuole comunali e provinciali, non che quelle mantenute da congregazioni od opere pie, tuttavia non sono rette dalla stessa legislazione. Le scuole comunali hanno certe norme loro particolari, e così pure le scuole mantenute da opere pie, giacchè riguardo alle prime è lasciata ai comuni, e riguardo a queste, alle corporazioni, una tal qual ingerenza che non è certo propria delle scuole regie e dei collegi nazionali.

Dunque ben vedete che possono essere comprese nella stessa categoria di scuole pubbliche, e le scuole comunali, e le scuole delle opere pie, e le scuole regie, senza che con ciò ne venga la necessità che debbano essere tutte soggette alle stesse regole ed alle stesse norme.

È ben vero che qui m'accorgo di eccedere alquanto i limiti della quistione quale venne testè ripristinata dal nostro presidente, vale a dire di doverci limitare unicamente a parlare della quistione soppressiva. Ma mi si permetta di osservare che è impossibile parlare, o almeno a me pare così, della quistione soppressiva senza toccare all'intrinseco della quistione; perchè è appunto secondo la maggiore o minore importanza di questa disposizione, secondo la correlazione maggiore o minore che può avere colle disposizioni di questa legge, che si può concludere sulla necessità di ammetterla, di respingerla o di sospenderla.

Quindi, giacchè la discussione si è inoltrata su questo ter-

reno, e che mi pare non sia possibile evitarla, io credo di dover trattenermi ancora un momento sul merito della medesima, appunto per rispondere ad altre interpellanze che mi vennero mosse a questo riguardo.

Si disse la nostra legislazione, e ancora più quella proposta in questo progetto di legge, porterebbe il monopolio a tal punto che forse avanzerebbe quello che esisteva al tempo di Teodosio il Giovane e di Teodosio il Vecchio. (*Il deputato Valerio fa segni affermativi*)

Or bene, io invito qualunque deputato ad addurre esempi di popoli inoltrati nella civiltà, in Europa, i quali abbiano una legge sulla pubblica istruzione la quale non consideri le scuole dei comuni, delle provincie, o dei corpi morali come scuole pubbliche, e nelle quali il Governo non abbia una più o meno grande ingerenza.

In Francia il Governo ne esercita una ben maggiore di quella che vi chiediamo noi. In quanto al Belgio vi ho già dimostrato che per quanto spetta alle scuole secondarie, il Governo ha un ingerimento, se non maggiore, certo pari a quello che si esercita da noi attualmente; ed io non credo che queste nazioni debbano essere rilette nel medio evo. L'Olanda ha una legislazione ancora più rigorosa; ivi l'autorità governativa sulle scuole è molto più estesa. In Prussia si può dire che tutte le scuole sono pubbliche; così è dichiarato nella Costituzione; basta la sola qualità di scuola, per darle carattere di pubblicità.

Ora, chi può negare che in questi paesi la coltura intellettuale, non che i progressi dell'industria, siano assai inoltrati? Con ciò non voglio già dire che, se avessero concessa maggior libertà, non avrebbero potuto raggiungere lo stesso grado di civiltà, e forse superarlo; ma dico unicamente essere assurdo, o almeno estremamente esagerato il credere che la legislazione che noi abbiamo al presente e quella che vogliamo adottare, siano talmente dispotiche, talmente antiquate, da essere rilette nei tempi della barbarie.

Ma, si diceva, voi non avete citato che una sola parte della legge belgica, quella che riguarda le scuole secondarie. Ebbene, vi concediamo (dopo che furono letti gli articoli testuali) che nel Belgio il Governo ha molta ingerenza nelle scuole provinciali e comunali; ma questo proviene dall'essere quest'insegnamento uno dei principali, e dall'aver il Belgio già fatte concessioni più larghe di libertà relativamente alle scuole primarie: esaminate la legge intorno alle scuole primarie del Belgio, e poi vedrete che il Governo non s'immischia per nulla nelle scuole comunali, vedrete che non prescrive né libri, né altro, che lascia ai comuni tutta la loro libertà.

No, o signori, anche nelle scuole primarie il Belgio ha una legislazione, colla quale il Governo si riserva la direzione delle scuole comunali elementari, e dirige non solamente la moralità, ma la coltura primitiva delle scuole; ne promuove l'incremento per mezzo dei suoi ispettori, i quali, non si spaventano l'onorevole Tola, sono almeno il triplo di quello che siano da noi.

Quantunque nel Belgio vi sia libertà d'insegnamento, il Governo lo promuove per mezzo di sussidi, i quali superano le dieci, le dodici volte i sussidi che usa dare il nostro Governo; lo promuove con scuole normali dove si formano professori comunali, e non solo in via officiosa, ma con prescrizioni di leggi, mediante le quali obbliga i comuni ad aver un maestro patentato ed uno dei maestri usciti dalle scuole dello Stato.

Ma qui, per essere più preciso ed anche più creduto, citerò gli stessi articoli della legge sull'istruzione primaria, la quale venne sancita nell'anno 1842 sotto il Ministero Nothomb, ammissimo della libertà clericale.

Nè crediate, o signori, che io queste parole le adoperi sotto forma di epigramma, giacchè chi ha studiato la legislazione belgica riguardo all'istruzione, saprà che è volgare l'espressione d'insegnamento clericale, e che questa espressione si prende non certamente nel senso offensivo, ma nel senso volgare per indicare insegnamento libero, giacchè, dopo che fu proclamata la libertà d'insegnamento per i privati e per le associazioni religiose, nel Belgio l'insegnamento laico è scomparso si può dire completamente. Di questo ve ne potrete assicurare, percorrendo i documenti che furono annessi alla discussione delle diverse questioni sull'insegnamento scolastico. E non poteva essere altrimenti perchè, quando da una parte il Governo dirama in tutto lo Stato un insegnamento ufficiale, quando, a fronte di essa, parecchie corporazioni ricche, potenti per influenza e per mezzi pecuniari, rizzano scuole, istituti, collegi, è impossibile assolutamente che il privato possa tenervi testa, che possa sostenere la concorrenza. Quindi è una necessità ineluttabile che gli istituti privati laicali, i quali sono unicamente sorretti da fondi privati, debbano cadere, e che non rimangano più faccia a faccia se non che l'insegnamento dello Stato e quello delle associazioni religiose. Questa legge sull'insegnamento privato fu fatta, come dissi, sotto il ministro Nothomb.

Or bene, io leggerò alcuni articoli della medesima, cominciando dall'articolo 9:

« Les livres destinés à l'enseignement primaire dans les écoles soumises au régime d'inspection établi par la présente loi sont examinés par la Commission centrale et approuvés par le Gouvernement, à l'exception des livres employés exclusivement pour l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes seuls.

« Les livres de lecture employés en même temps à l'enseignement de la religion et de la morale sont soumis à l'approbation commune du Gouvernement et des chefs des cultes. »

E tutte le scuole comunali sono soggette all'ispezione.

« Art. 10. La nomination des instituteurs communaux a lieu par le Conseil communal, conformément à l'article 84, in 6, de la loi du 20 mars 1836.

« Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises à l'agrément du Gouvernement. Après ce délai, les Conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l'une des écoles normales de l'Etat, les cours normaux adjoints par le Gouvernement à l'une des écoles primaires supérieures ou le cours d'une école privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime établi par la présente loi.

« Toutefois, les Conseils communaux pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas l'accomplissement de cette condition.

« Art. 11. Le Conseil communal pourra suspendre l'instituteur pour un terme qui n'excédera pas trois mois, avec ou sans privation de traitement; le Gouvernement sera appelé à statuer définitivement sur le maintien ou la révocation de l'instituteur en prenant l'avis des inspecteurs, le Conseil communal et l'instituteur entendus.

« Le Gouvernement pourra, d'office, suspendre ou révoquer un instituteur communal, en prenant l'avis des inspecteurs, le Conseil communal et l'instituteur entendus.

« Art. 12. En cas de vacance d'une place d'instituteur, soit par révocation, soit autrement, le Conseil communal sera tenu de procéder au remplacement dans les quarante jours, sauf fixation pour le Gouvernement d'un délai plus long; passé ce

terme de quarante jours ou le terme fixé par le Gouvernement, il sera procédé d'office par celui-ci à la nomination. »

Non proseguirò oltre la lettura di altri articoli; chè bastano questi a provare ad evidenza come anche nelle scuole comunali l'ingerenza del Governo nel Belgio è molto efficace ed estesa; insomma vi si riscontra la stessa ingerenza che vi ha da noi attualmente per le scuole comunali, anzi maggiore ancora, perchè da noi il comune è libero di licenziare un maestro quando la capitolazione è scaduta, e invece nel Belgio si richiede sempre e per la nomina e per la revoca e per la sospensione l'approvazione governativa.

Nè vi sorprenda se qualsiasi Governo, anche proclamando la libertà d'insegnamento, non voglia lasciarsene sfuggire di mano la direzione, non voglia rinunciare a promuoverne l'incremento, perchè questo io lo credo uno dei più essenziali suoi diritti, anzi doveri.

Infatti giammai e comuni e privati e nemmeno le associazioni potranno supplire da soli all'istruzione generale dello Stato, ed è giuoco forza che il Governo intervenga affinché l'insegnamento sia assicurato, e l'elementare anzitutto, che è necessario a tutte le classi di cittadini, ai poveri come agli agiati ed ai ricchi. Ora, se il Governo non provvedesse, egli è certo che una buona parte di cittadini mancherebbero dei mezzi d'istruzione, giacchè, voi lo sapete, non dovunque i comuni vengono in soccorso di questo bisogno sociale.

Dunque un Governo il quale rinunziasse a promuovere l'incremento dell'istruzione ed a dargli una direzione uniforme e nazionale, rinunzierebbe ad uno degli essenziali diritti che a lui competono, abbandonerebbe insomma la sua azione civilizzatrice.

Per conseguenza, sebbene il Governo debba favorire ed accogliere di buon grado gli aiuti che a lui da qualunque parte pervengono, dalle associazioni laicali o dalle religiose, od anche da individui, tuttavia deve, per quanto è in lui, provvedere in tutti i luoghi, in tutti i modi.

Ciò che ho detto del Belgio si riscontra anche in Francia, in Olanda, in Prussia, insomma in tutti i paesi civilizzati; per conseguenza l'idea di volere assolutamente liberi i comuni nello stabilire le scuole come loro aggrada, nel scegliere i maestri che loro attalenta, nell'attivare qualsiasi indirizzo scolastico, a parer mio, invece di farci avanzare nella civiltà, ci farebbe retrocedere.

Non è a negare che vi sono molti e molti comuni assai propensi per l'istruzione e che si dimostrano disposti a fare sacrifici ragguardevoli onde sempre più promuoverla; ma ve ne sono anche parecchi i quali, o per difetto di mezzi, o per influenze perniciose che esistono in quelle località, o per mancanza di coltura sufficiente nelle persone che reggono le cose comunali, avversano di fronte l'istruzione o, se non la avversano, si dimostrano apatici e indifferenti per la medesima. Quindi è necessario che il Governo provveda a tutte queste contingenze.

Niuno creda con ciò che si debba o si voglia stabilire il monopolio: io sono d'avviso che bisogna associare la direzione del Governo con quella del comune, procurando di coordinare le cose in modo che, rispettando i diritti comunali per gl'interessi locali, non siano posti in non cale i diritti governativi. Ora, è massima irrefragabile che è di comune interesse che tutti i cittadini siano istruiti, che abbiano almeno i primi elementi delle lettere per cui possano avviarsi a qualsiasi carriera, a qualsiasi professione; dunque il Governo deve dare opera acciocchè i diritti dei cittadini non siano frustrati in nessun luogo.

Ciò detto, o signori, mi pare ingiusto voler negare al Go-

verno ogni specie d'ingerenza, ed è anche cosa inopportuna, giacchè è riconosciuto da tutti che non possiamo d'un tratto cambiare l'organismo delle scuole, che, fintanto non verranno le leggi speciali, bisogna attenersi al sistema attuale, per difetoso che sia, e per conseguenza che è inutile pensare ad introdurre un principio in questa legge, che non potrebbe essere attuato.

Dirò infine due parole alla replica fattami dall'onorevole Mamiani. Egli volle con un eloquente giro di parole dimostrare che in questa legge, essendo già stabilito che il ministro governa la pubblica istruzione, equivale a dire che non vi esistono più che scuole del Governo.

Io credo che vi sia una differenza assai grande tra il significato delle due parole che furono introdotte, giacchè, se non v'ha dubbio che il potere esecutivo esercita un'azione governativa sui comuni e sulle provincie, ciò non vuol dire però che quelli e queste sieno immedesimati nel Governo. Governare a termini della legge vuol dire governare secondo i limiti in essa stabiliti. Ora, non è egli vero che nella medesima si possono prescrivere disposizioni più o meno larghe e che tuttavia può stare la denominazione della parola *governo*? Quando si dichiara che si governa secondo la legge che farete voi, vuol dire che toccherà a voi di stabilire i limiti dell'ingerenza del Governo sopra le scuole comunali e provinciali, ma non già che, ammessa la parola *governo*, non possiate concedere alcuna libertà nè ai comuni nè alle provincie nelle proprie scuole.

Per tal guisa io credo che, dietro siffatta spiegazione, non vi possa più esistere alcun legittimo sospetto che con questa legge si voglia stabilire un maggiore arbitrio sulle scuole dei corpi morali o sulle private; come altresì mi pare chiaro che per ora, per quanta sia la buona intenzione della Camera, non possa qui introdurre disposizioni efficaci nella libertà d'insegnamento; imperocchè per ciò fare è d'uopo organizzare le disposizioni relative ai diversi rami d'insegnamento, e ciò non può aver luogo senza che, come più volte ho dimostrato, si presenti una legge speciale sui medesimi. Per conseguenza insisto affinché venga respinta la proposizione soppressiva, ed accettata la definizione proposta nel progetto ministeriale riguardo alle scuole pubbliche; imperocchè io ritengo che questa sia confacente ed espressa giusta l'intenzione di una parte della Commissione e di molti deputati che hanno propugnata la libertà d'insegnamento. Ed invero nella definizione che dà il progetto ministeriale non si dichiara che debbano essere scuole pubbliche tutte quelle che sono sotto l'amministrazione pubblica, ma unicamente quelle le quali sono a vantaggio di qualche comune o provincia. In questo modo le scuole le quali sono unicamente destinate ad una classe di cittadini, o a particolari individui, o nell'interesse delle persone ricoverate in uno stabilimento, non sono considerate come scuole pubbliche, mentre come tali soltanto sono considerate quelle dove possono affluire senza distinzione alcuna i cittadini di un comune o quelli di una provincia. Così vede la Camera che la definizione data dal progetto ministeriale è assai più larga di quella adottata nel progetto della Commissione. Epperò ho fiducia che sarà accettata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora sono ancora iscritti tre oratori, i deputati Ara, Farini e Buffa. Darò per conseguenza la parola al deputato Ara.

ARA. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico il deputato Mazza, io non era più intenzionato di prendere la parola, perchè il medesimo esternò chiaramente il pensiero che io aveva; ma, in vista dei discorsi degli onorevoli depu-

tati Mamiani e Valerio, ed anche del signor ministro, mi credo in necessità di dire alcune parole.

Primieramente, o presi un grave sbaglio nella votazione che è seguita alcuni giorni sono, cioè nel proclamare il principio della libertà d'insegnamento, oppure vi è una mal intesa fra me e molti miei colleghi. Quand'io ho dato quel mio voto, che fu quasi unanime nella Camera, io mi sono creduto si proclamasse un principio che non doveva attuarsi subito e che invece questa libertà d'insegnamento doveva essere esaminata e discussa in progetti separati. Partendo da questo principio, certamente io non mi sono preparato, non ho studiato tutte le fasi della libertà d'insegnamento.

Io credo poi che questa opinione non fosse unica in questa Camera, perchè ho veduto che l'onorevole Buffa, relatore della Commissione, ha diviso con me questa opinione, in quanto che, nel sostenere la soppressione dell'articolo in questione, il medesimo è partito dalla seguente argomentazione.

Egli ha detto che non credeva il caso che la Camera si occupasse dell'articolo secondo e degli altri articoli successivi, dove si spiega quello che si deve interpretare per istituto pubblico e per istituto privato; e ciò perchè? Perchè, a suo senso, dando quest'interpretazione, si andava già a spiegare quello che doveva intendersi per istituto libero.

Partendo da questa base, l'onorevole relatore della Commissione, a mio senso, interpretava la votazione fatta circa il libero insegnamento in modo che non dovesse applicarsi alla legge di cui si tratta. Ora, partendo da questa stessa base, io credo che, interpretando anche il voto dato ieri dalla Camera, col quale si è dalla medesima, dopo molta discussione, stabilito doversi dividere l'insegnamento in due parti, cioè in pubblico ed in privato, e non in pubblico e libero, si sia decisa la questione, cioè interpretata la votazione seguita prima che cominciasse la discussione degli articoli del presente progetto di legge, cioè che, relativamente alla libertà d'insegnamento, non sia il caso di occuparsene in questa legge, ma che se ne debba occupare in leggi particolari. E tanto più insisto in questa interpretazione, in quanto che, dovendosi la Camera occupare della libertà di insegnamento, di un argomento così essenziale, è necessario che non lo faccia indirettamente, ma direttamente, in modo che tutti possano emettere la loro opinione. E credo tanto più ciò necessario, in quanto io non tengo all'esempio nè del Belgio nè della Francia, perchè, onde tenere a quest'esempio, è necessario fare un confronto della situazione nostra locale con la situazione del Belgio e della Francia; ed io trovo esservi una grandissima discrepanza fra il Piemonte ed il Belgio e la Francia. Io vorrei bene che fossimo in grado di adottare la libertà d'insegnamento subito piena ed assoluta, senza restrizioni, senza riserve; ma quando io vedo in Piemonte che non vi è incameramento dei beni del clero, quando vedo che il clero ha qui un'ingerenza maggiore di quello che abbia in Francia e nel Belgio, non voglio ammettere confronti tra questi paesi ed il nostro in materia di legislazione. Partendo adunque da questa base, che si tratta ora soltanto d'una legge di amministrazione, di applicare la legge più al passato che all'avvenire, trattandosi anzi d'un'amministrazione che deve riguardare a quello che è e non a quello che non è, io ritengo che sia essenziale, che sia indispensabile lo specificare quello che è pubblico e quello che è semplicemente privato.

Non sarei stato contrario ad accostarmi al parere dell'onorevole Buffa per sopprimere l'articolo, se non fosse stato messo avanti dal ministro quando presentò la legge al Senato; se da questo non fosse stato adottato; se la Commissione, quando ha studiato il progetto del Ministero, non avesse fatto

un articolo speciale. Allora avrei potuto annuire al sentimento dell'onorevole Buffa, essere cioè inutile lo esprimere in questo articolo quanto è già altrimenti concepito. Ma dal momento che il Ministero ha fatto questa distinzione, dal momento che la Commissione ha messo avanti il suo articolo, dal momento anche che attualmente in seguito alle leggi e regolamenti, vi sono di continuo dubbiezze da risolvere e quistioni gravi d'interpretazione, se l'articolo venisse soppresso si farebbe in modo che il Ministero non potrebbe più governare, appunto per la cattiva interpretazione che ne verrebbe al paese, al voto del Parlamento, oppure che si lascierebbe all'antico suo arbitrio la risoluzione dei dubbi. Ciò premesso, io dico che non è inutile discutere e votare quanto si è messo avanti da principio; credo invece che allo stato delle cose sia ozioso occuparsi d'una quistione immensa come quella della libertà d'insegnamento, e che sia indispensabile di restringere la quistione puramente e semplicemente all'articolo e di votare quello del Ministero come più ampio. A questo articolo mi accosto e mi accosto tanto più che ho visto scomparire interamente l'articolo della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

FARINI. Io mi risolvo sempre più che l'unico modo per agevolare non solo la discussione, ma l'approvazione di questa legge, sia l'abolizione degli articoli che vi è stata proposta dal mio amico il deputato Buffa.

Ho detto con avviso pensato *degli articoli* per ricordare, a chi per avventura l'avesse dimenticato, che il mio amico vi propone non solo di torre quest'articolo, nel quale vengono definite le scuole pubbliche, ma vi propone eziandio di torre il sesto, nel quale è detto quali siano gl'istituti e le scuole, che appartengono all'istruzione privata, con che egli ed io, che mi accosto al disegno suo, intendiamo veramente di recare ad atto il vostro disegno, cioè quello di trattare dell'applicazione della libertà d'insegnamento solo quando si faranno le leggi speciali. Perchè, o signori, qui non vale farsi illusione: quando voi incominciate dal dire: la tale scuola è pubblica, la tal altra è privata, definite già, se non il limite e la quantità della libertà d'insegnamento che volete dare o torre a queste scuole, la qualità delle scuole che debbono avere o non avere la libertà; con che, se voi non toccate a ciò che vi è di più grave nella questione che trattiamo, io non so veramente in quale altro modo vi si possa più direttamente toccare.

Oggi, signori, si è quasi di necessità sfiorata prima l'una, poi l'altra grave quistione; da taluno quella dei comuni, da tal altro quella delle corporazioni religiose; ed ognuna di queste quistioni, o signori, è molto implicata e tanto complessa che, per risolverne una sola, ed una ad una, dovrete prendere il vostro partito sopra una quantità di quistioni incidentali che sorgeranno.

Gl'argomenti che ora adduceva il mio onorevole amico, il deputato Ara, perchè vi risolvete a continuare la discussione e a deliberare sull'articolo o del Ministero o della Commissione, sono veramente quelli che giovano a me, cioè sono quelli che mi provano, direi quasi, matematicamente che voi state qui per ingolfarvi in quel ginepraio che volete evitare. Se direte: la scuola del comune deve avere tanta somma o tant'altra di libertà; se direte: la tale corporazione debbe averne sì, l'altra no; che cosa vi resterà a risolvere quando farete le leggi speciali sulla libertà d'insegnamento?

Per la qual cosa, o signori, non trovo altro argomento che abbia la speciosità almeno della validità che quello che mise innanzi l'onorevole mio amico il deputato Mazza. Egli ha detto: ma se voi non definite quale sia la scuola pubblica e quale la privata, che norma avrà il Governo quindi innanzi?

Ma, o signori, vorrei che poneste attenzione a tutta la proposta del deputato Buffa. Vi ho già detto che egli vi propone di abolire la definizione delle scuole pubbliche e quella delle scuole private. Or vi ricordo che vi propone eziandio di rafforzare la legislazione vigente tutta quanta, finchè non abbiate preso il vostro partito sui vari temperamenti della libertà d'insegnamento, e sulle scuole che debbono averne o non averne. Per la qual cosa io non so davvero come possiate peritarvi pel dubbio che il Governo non abbia più una norma; esso ha la norma di tutta quanta la legislazione vigente.

Signori, se voi non approvate il partito che il mio amico vi propone ed io vi raccomando, ponete mente, avrete a discutere sopra cinque o sei proposizioni particolari che sono nell'articolo 2; poi avrete a discutere l'aggiunta che vi propone il deputato Pescatore; poi, quando saremo all'articolo 6, avrete ad incontrare e domande di larghezze, e rifiuti a proposito della libertà d'insegnamento; e queste saranno tutte proposizioni che verranno sottoposte alle vostre discussioni e deliberazioni; poi avrete gli incidenti, avrete gli emendamenti, i sotto-emendamenti.

Il mio amico Mamiani vi propone un sotto-emendamento alla proposta del deputato Valerio; che farete voi? Andrete cercando in tutti i banchi della Camera qualche scontento il quale ponga un voto nell'urna contro la legge.

Ora, io che voglio che sia fatta questa legge d'amministrazione, la quale credo indispensabile a ben ordinare l'amministrazione ufficiale dello Stato, vi raccomando di abolire questi articoli che sono la pietra d'inciampo in cui la legge può periclitare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi si permettano due parole.

Il deputato Farini fece il suo discorso basandosi sulla supposizione, che egli tiene per certa, che le scuole pubbliche sieno scuole ufficiali, che non vi possa essere una scuola pubblica e libera nello stesso tempo.

FARINI. (Interrompendo) No, no! L'opposto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma allora se egli crede che vi possa essere una scuola pubblica e nello stesso tempo libera, tutta la sua argomentazione cade, perchè collo stabilire noi la divisione fra scuole pubbliche e private, non impediamo che si possa poi suddividere la scuola pubblica in scuola pubblica libera e pubblica ufficiale. Questo mi pare evidente.

Ma egli è mosso da un sentimento lodevole, dal sentimento cioè di togliere gli inciampi che si possano incontrare nella discussione di questo e degli altri articoli del primo capitolo. Io sono riconoscente all'onorevole Farini di questo suo intendimento, di voler cioè semplificare le difficoltà ed agevolare la discussione della legge, insomma far sì che essa possa giungere salva in porto; ma io rimango sopra pensiero nel vedere che fra i diversi emendamenti deposti sul banco della Presidenza, ve n'ha uno dell'onorevole Farini stesso (Si ride), il quale ha ben altra portata che quella della sola divisione dell'insegnamento pubblico e del privato...

BERTI. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo emendamento tende a togliere i certificati degli studi (No! no!), cioè a stabilire che qualsiasi individuo possa presentarsi avanti alla Commissione esaminatrice per il grado di magistero, senza che nessuno possa domandargli di dove proviene, dove abbia fatti gli studi; per conseguenza abbia egli appartenuto ad una scuola pubblica o privata, abbia studiate presso un maestro patentato, o presso un maestro il quale non abbia mai ricevuto alcun grado per insegnare; venga da un piccolo se-

minario approvato o da uno libero, egli debb'essere ammesso al magistero.

Ora, voi ben sapete, o signori, che con questo emendamento, non solamente si tolgono i certificati degli studi, non solo si spalancano le porte a qualsiasi congregazione o persona per poter insegnare come e quando vuole, ma si toglie persino il diritto di patente; poichè rimane inutile questo titolo, quando non si chiede al giovane ove abbia studiato.

Ora, se l'onorevole Farini vuol essere consenziente con se stesso, il miglior argomento che abbia per indurre la Camera a votare la proposta soppressiva, si è di ritirare il proprio emendamento; allora dimostrerà che non è sua intenzione di entrare nella quistione della libertà d'insegnamento, nè di discutere la più spinosa fra tutte le quistioni che vi sono nel gran campo della libertà d'insegnamento.

Quando egli abbia aggiunto questo nuovo argomento agli altri, allora crederò pienamente che sia suo intendimento di voler togliere ogni ostacolo alla discussione di questa legge ed alla sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha la parola per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chiedendosi la chiusura, io debbo porla ai voti.

BUFFA, relatore. Domando la parola contro la chiusura.

Si deve andare ai voti sopra una proposta da me fatta in principio della seduta: io esposi brevemente i motivi che mi inducevano a farla, e stetti silenzioso durante tutta la seduta ascoltando gli oratori che vollero parlare pro e contro. Se si venisse ai voti sopra la mia proposta senza permettere che io dica alcun parole...

Voci. Parli! parli!

BUFFA, relatore. Il deputato Farini ha chiesto la parola per un fatto personale; egli ha la precedenza. Però io mi rimetto al signor presidente.

PRESIDENTE. Siccome non si è pronunciata la chiusura, concedo la parola al deputato Farini.

FARINI. L'onorevole ministro non ha combattuto gli argomenti coi quali io sostenevo la necessità di sopprimere quest'articolo del progetto di legge. Egli si è fermato alla significazione che ho fatto del desiderio che ho di agevolare la buona riuscita di questa discussione, ed è entrato in una quistione che è ancora molto lontana da noi, e se non ha trattato distesamente, ha sfiorato il mio emendamento. Ora io dico: se la Camera volesse entrare fin d'ora nella discussione dell'emendamento...

Voci. No! no!

FARINI... allora io potrei rispondere al signor ministro; ma per ora non accetto l'interdetto che venne pronunciato. Quando cadrà in discussione, allora mi proverò a dare alla Camera le ragioni per cui lo credo buono e giusto, mi proverò anche a dare le ragioni per cui lo credo, non solo buono e giusto, ma acconcio ad agevolare la riuscita della legge. In seguito poi alle ragioni che verranno recate pro e contro, io mi risolverò a mantenerlo o ritirarlo.

Per ora, siccome non l'ho presentato nè per un capriccio, nè per altra intenzione meno che pura e coscienziosa, dichiaro che aspetto di sentire le ragioni dei miei avversari.

BUFFA, relatore. Io non dirò che pochissime parole sulla mia proposta, sulla quale l'onorevole Farini ha già prodotte le ragioni che valgono a provarne l'opportunità meglio di quello che io non avrei forse saputo fare.

Crede che egli abbia risposto ampiamente alle poche obiezioni che furono fatte alla medesima. Solamente pregherò la

Camera di considerare che io feci la mia proposta in principio della seduta, che fra le ragioni da me poste innanzi per farla approvare era anche questa, che non accettandola, noi c'ingolferemmo in una quantità di quistioni intricatissime e di natura delicatissima, inutili a definirsi in questa legge perchè non applicabili fin d'ora all'istruzione.

Ciò fatto, non tanto per discrezione quanto per lasciare alla Camera agio di raffrontare quale fosse migliore tra i due metodi, quello da me proposto e quello che altri propugnava, ho lasciato che la Camera disputasse senza dimandare mai la parola. Ebbene, che cosa è avvenuto? Quello appunto che da principio aveva predetto: si sono sollevate infinite quistioni. Io vi domando, o signori, se vi sentite giunti al punto da pronunciare sopra una sola, anche la minima di esse. Io non lo credo... (Voci. Sì! sì!)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. E perchè no?

BUFFA, relatore. Non domando a individui, domando alla Camera; e ripeto che tutte le quistioni che si sono sollevate e sui comuni e sui corpi morali in genere e su certe specie di essi, che ci consumarono l'intera seduta, furono sinora appena leggermente toccate, e prima che la Camera possa venire ai voti sopra la maggior parte di esse, anche astrazione fatta delle nuove che sorgeranno, ci vorrà ben più di una seduta ancora.

Questo basta a dimostrare che il metodo da me proposto era il più opportuno; epperò insisto perchè la Camera lo approvi.

Voci da tutte le parti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Buffa propone la soppressione dell'articolo 2 divenuto 3.

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° FERROVIA DA DOMODOSSOLA AD ARONA; 2° DAL CONFINE GINEVRINO A SAINT-GINGOLPH.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dei lavori pubblici.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore

di presentare alla Camera un progetto di legge per la concessione di due tronchi di strada ferrata, uno nella provincia d'Ossola, da Domodossola cioè ad Arona (Vedi vol. *Documenti*, pag. 813); l'altro nella provincia del Chiabese, dal confine ginevrino fino a Saint-Gingolph, confine col Vallese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 813.)

NOMINA DI COMMISSARIO REGIO E PROGETTI DI LEGGE: 1° CONDOTTA D'ACQUA POTABILE IN TORINO; 2° ALIENAZIONE DI FABBRICHE DEMANIALI IN SARDEGNA.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. A nome del mio collega il ministro delle finanze ho l'onore di comunicare alla Camera un decreto regio in data del 19 di questo mese, col quale il cavaliere professore Scialoja è stato nominato commissario del Governo presso le Camere legislative, onde sostenere la discussione del progetto di legge presentato dallo stesso ministro per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate.

Per incarico del ministro medesimo ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: il primo contenente l'approvazione della convenzione, in data del 28 dicembre 1856, seguita tra le finanze dello Stato e la società anonima per la condotta dell'acqua potabile dalle valli del Sangone nella città di Torino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 827); il secondo concernente l'alienazione delle fabbriche demaniali nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 832.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.